



**CARTA COSTITUZIONALE
E
CODICE**

**DEL SOVRANO MILITARE
ORDINE OSPEDALIERO
DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME
DI RODI E DI MALTA**

*Promulgati il 27 giugno 1961
riformati dal Capitolo Generale Straordinario
del 28-30 aprile 1997*



CARTA COSTITUZIONALE
E
CODICE

DEL SOVRANO MILITARE
ORDINE OSPEDALIERO
DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME
DI RODI E DI MALTA

*Promulgati il 27 giugno 1961
riformati dal Capitolo Generale Straordinario
del 28-30 aprile 1997*

CARTA COSTITUZIONALE

DEL SOVRANO MILITARE
ORDINE OSPEDALIERO
DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME
DI RODI E DI MALTA

INDICE

Titolo 1 - L'ORDINE E SUA NATURA	9
Articolo 1 Origine e natura dell'Ordine	9
Articolo 2 Finalità	10
Articolo 3 Sovranità	11
Articolo 4 Rapporti con la Sede Apostolica	12
Articolo 5 Fonti del Diritto Melitense	13
Articolo 6 Bandiere, insegne e stemma dell'Ordine	14
Articolo 7 Lingua	15
Titolo II - I MEMBRI DELL' ORDINE	17
Articolo 8 I ceti	17
Articolo 9 Doveri dei membri	19
Articolo 10 L'appartenenza dei membri	20
Articolo 11 Cariche e uffici	21
Titolo III - GOVERNO DELL' ORDINE.....	23
Articolo 12 Il Gran Maestro	23
Articolo 13 Requisiti per l'elezione a Gran Maestro	24
Articolo 14 Giuramento del Gran Maestro	25
Articolo 15 Poteri del Gran Maestro	26
Articolo 16 Rinuncia all'ufficio di Gran Maestro	28
Articolo 17 Governo straordinario	29
Articolo 18 Le Alte Cariche	31
Articolo 19 Il Prelato	32
Articolo 20 Il Sovrano Consiglio	33
Articolo 21 Il Consiglio del Governo	35
Articolo 22 Il Capitolo Generale	36

Articolo 23 Il Consiglio Compito di Stato	38
Articolo 24 Norme comuni per le elezioni	40
Articolo 25 La Consulta Giuridica	41
Articolo 26 L'Ordinamento giudiziario	42
Articolo 27 La Camera dei Conti	43
Titolo IV - ORGANIZZAZIONE DELL' ORDINE	45
Articolo 28 Erezione degli enti	45
Articolo 29 Governo dei Priorati	46
Articolo 30 Durata in carica dei Priori	48
Articolo 31 Il Luogotenente del Priore	49
Articolo 32 Il Vicario e il Procuratore del Priorato	50
Articolo 33 I Sottopriorati e la nomina dei Reggenti	51
Articolo 34 Le Associazioni	52
Articolo 35 Le Delegazioni	53
Articolo 36 Testo e traduzioni ufficiali della Carta Costituzionale	54
Articolo 37 Disposizioni transitorie	55

TITOLO 1

L'ORDINE E SUA NATURA

ARTICOLO 1

ORIGINE E NATURA DELL'ORDINE

- Parag. 1 - Il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, detto di Rodi, detto di Malta, sorto dal gruppo degli Ospitalari dell'Ospedale di San Giovanni di Gerusalemme, chiamato dalle circostanze ad aggiungere ai primitivi compiti assistenziali un'attività militare per la difesa dei pellegrini della Terra Santa e della civiltà cristiana in Oriente, sovrano, successivamente, nelle isole di Rodi e poi di Malta, è un Ordine religioso laicale, tradizionalmente militare, cavalleresco e nobiliare.
- Parag. 2 - L'organizzazione nel territorio delle Nazioni in cui, in virtù di diritti o di convenzioni internazionali, l'Ordine esercita la sua attività, comprende Gran Priorati, Priorati, Sottopriorati e Associazioni nazionali.
- Parag. 3 - Nella presente Carta e nel Codice il Sovrano Militare Ordine di Malta è detto "Ordine di Malta" ovvero "Ordine".
- Parag. 4 - Nelle norme che seguono, i Gran Priorati e le Associazioni nazionali sono detti Priorati e Associazioni. Il Codice Melitense è detto Codice.

ARTICOLO 2

FINALITÀ

Parag. 1 - In ossequio alle secolari tradizioni, l'Ordine ha il fine di promuovere la gloria di Dio mediante la santificazione dei membri, il servizio alla Fede e al Santo Padre e l'aiuto al prossimo.

Parag. 2 - Fedele ai precetti divini ed ai consigli di Nostro Signore Gesù Cristo, guidato dagli insegnamenti della Chiesa, l'Ordine afferma e diffonde le virtù cristiane di carità e di fratellanza, esercitando, senza distinzione di religione, di razza, di provenienza e di età, le opere di misericordia verso gli ammalati, i bisognosi e le persone prive di patria.

In modo particolare esercita l'attività istituzionale nel campo ospedaliero, inclusa l'assistenza sociale e sanitaria, anche in favore delle vittime delle calamità eccezionali e delle guerre, curandone l'elevazione spirituale e rafforzandone la fede in Dio.

Parag. 3 - I Priorati e le Associazioni possono erigere, in base alle norme del Codice, un ente dipendente, conforme alle leggi nazionali e alle convenzioni internazionali e agli accordi presi con le Nazioni, per poter esercitare la propria attività istituzionale.

ARTICOLO 3

SOVRANITÀ

- Parag. 1 - L'Ordine è soggetto di diritto internazionale ed esercita le funzioni sovrane.
- Parag. 2 - Le funzioni legislativa, esecutiva e giudiziaria sono riservate ai competenti organi melitensi, secondo le disposizioni della Carta Costituzionale e del Codice.

ARTICOLO 4

RAPPORTI CON LA SEDE APOSTOLICA

- Parag. 1 - L'Ordine è persona giuridica riconosciuta dalla Santa Sede.
- Parag. 2 - Le persone religiose, in seguito ai propri Voti, così come i membri del secondo ceto con la Promessa di Obbedienza, sono subordinate soltanto ai propri Superiori nell'Ordine.
Nel rispetto del Codice di Diritto Canonico, le Chiese e gli istituti conventuali dell'Ordine sono esenti dalla giurisdizione delle diocesi, dipendendo direttamente dalla Santa Sede.
- Parag. 3 - Nella disciplina dei rapporti valgono i diritti acquisiti, le consuetudini e i privilegi concessi all'Ordine dai Sommi Pontefici e non espressamente aboliti.
- Parag. 4 - Il Sommo Pontefice nomina Suo rappresentante presso l'Ordine un Cardinale di Santa Romana Chiesa, al quale vengono conferiti il titolo di "Cardinalis Patronus" e speciali facoltà. Il Cardinale Patrono ha il compito di promuovere gli interessi spirituali dell'Ordine e dei suoi membri ed i rapporti fra la Santa Sede e l'Ordine.
- Parag. 5 - L'Ordine ha una rappresentanza diplomatica presso la Santa Sede, secondo le norme del diritto internazionale.
- Parag. 6 - La natura religiosa non esclude l'esercizio delle prerogative sovrane spettanti all'Ordine in quanto soggetto di diritto internazionale riconosciuto dagli Stati.

ARTICOLO 5

FONTI DEL DIRITTO MELITENSE

Sono fonti del Diritto Melitense:

- 1 - la Carta Costituzionale, il Codice Melitense e, subsidiariamente, le leggi canoniche;
- 2 - i provvedimenti legislativi a norma dell'art. 15, paragrafo 2, lettera a) della Carta Costituzionale;
- 3 - gli accordi internazionali ratificati a norma dell'art. 15, paragrafo 2, lettera h) della Carta Costituzionale;
- 4 - le consuetudini e i privilegi;
- 5 - il Codice di Rohan, quando non in contrasto con le attuali disposizioni.

ARTICOLO 6

BANDIERE, INSEGNE E STEMMA DELL'ORDINE

- Parag. 1 - La bandiera dell'Ordine reca o la croce bianca latina in campo rosso o la croce bianca ottagonale in campo rosso (croce di Malta).
- Parag. 2 - Lo stemma dell'Ordine reca, sulla croce ottagonale, la croce latina in campo ovale rosso contornata da un rosario ed è sovrastato dal manto principesco sostenuto da una corona.
- Parag. 3 - Apposito regolamento, approvato dal Gran Maestro previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio, fissa le caratteristiche e le modalità dell'uso delle bandiere, delle insegne e dello stemma dell'Ordine.

ARTICOLO 7

LINGUA

Lingua ufficiale dell'Ordine è l'italiano.

TITOLO II

I MEMBRI DELL'ORDINE

ARTICOLO 8

I CETI

Parag. 1 - I membri dell'Ordine si dividono in tre ceti:

- A) il primo ceto è costituito dai Cavalieri di Giustizia, ovvero Professi, e dai Cappellani Conventuali Professi che hanno emesso i Voti religiosi;
- B) il secondo ceto è costituito dai membri in Obbedienza che pronunziano la promessa di cui all'art. 9, parag. 2, e sono suddivisi in tre categorie:
 - a) Cavalieri e Dame di Onore e Devozione in Obbedienza
 - b) Cavalieri e Dame di Grazia e Devozione in Obbedienza
 - c) Cavalieri e Dame di Grazia Magistrale in Obbedienza;
- C) il terzo ceto è costituito da quei membri che non emettono Voti religiosi né Promessa, ma vivono secondo le norme della Chiesa, pronti ad impegnarsi per l'Ordine e per la Chiesa, e sono suddivisi in sei categorie:
 - a) Cavalieri e Dame di Onore e Devozione
 - b) Cappellani Conventuali "ad honorem "

c) Cavalieri e Dame di Grazia e Devozione

d) Cappellani Magistrali

e) Cavalieri e Dame di Grazia Magistrale

f) Donati e Donate di Devozione.

Parag. 2 - I requisiti di idoneità per i singoli ceti e categorie sono accertati a norma del Codice.

ARTICOLO 9

DOVERI DEI MEMBRI

- Parag. 1 - I Cavalieri e i Cappellani appartenenti al primo ceto emettono la Professione dei Voti di povertà, di castità e di obbedienza a norma del Codice, tendendo così alla perfezione evangelica. Sono religiosi a tutti gli effetti del Diritto Canonico e si attengono alle norme particolari che li riguardano. Non sono obbligati alla vita in comune.
- Parag. 2 - I membri del secondo ceto, in virtù della Promessa, si obbligano a tendere alla perfezione della vita cristiana, conformemente ai doveri del loro stato, nello spirito dell'Ordine.
- Parag. 3 - I membri dell'Ordine devono conformare esemplarmente la vita agli insegnamenti e ai precetti della Chiesa e dedicarsi alle attività assistenziali dell'Ordine, secondo quanto previsto dal Codice.
- Parag. 4 - I membri del secondo e del terzo ceto versano un contributo finanziario al Gran Magistero, per il tramite delle organizzazioni nazionali, la cui misura è stabilita in sede di Capitolo Generale. Ne sono esentati i Sacerdoti.

ARTICOLO 10

L'APPARTENENZA DEI MEMBRI

- Parag. 1 - Ove già esiste soltanto un Priorato, sono accolti nello stesso automaticamente tutti i membri appartenenti ai tre ceti.
- Parag. 2 - Ove è eretto un Sottopriorato, vi sono accolti soltanto i membri del primo e del secondo ceto.
- Parag. 3 - Ove è eretta una Associazione, vi sono accolti i membri dei tre ceti.
- Parag. 4 - Ove nello stesso territorio esiste una Associazione e subentra un Priorato o un Sottopriorato, tutti i membri del primo e del secondo ceto sono anche membri del Priorato o del Sottopriorato.
- Parag. 5 - Ove nel territorio non esiste né un Priorato, né un Sottopriorato, i membri del primo e del secondo ceto sono aggregati in soprannumero in "Gremio Religionis".
- Parag. 6 - Ove nel territorio non esiste né un Priorato, né una Associazione, i membri del terzo ceto sono aggregati ad una istituzione melitense, secondo le disposizioni del Gran Maestro .
- Parag. 7 - Il Gran Maestro con voto deliberativo del Sovrano Consiglio, sentiti i competenti Priori, i Reggenti o i Presidenti, può trasferire un membro dell'Ordine, con il consenso dell'interessato, ad un Priorato, un Sottopriorato o una Associazione, con osservanza delle suddette regole.

ARTICOLO 11

CARICHE E OFFICI

- Parag. 1 - Le cariche e gli uffici di Gran Maestro e di Gran Commendatore sono conferiti a Cavalieri Professi di Voti Perpetui.
- Parag. 2 - L' ufficio di Priore è affidato a Cavalieri Professi di Voti Perpetui o di Voti Temporanei.
- Parag. 3 - Le Alte Cariche ed uffici del Sovrano Consiglio, salvo il disposto dell'art. 20, parag. 4, gli uffici di Cancelliere, Ricevitore ed Ospedaliere dei Priorati e dei Sottopriorati e quelli di Reggente, Luogotenente, Vicario e Procuratore, sono ricoperti preferibilmente da Cavalieri Professi.
Se vengono eletti Cavalieri in Obbedienza per loro specifiche qualità, l'elezione deve essere confermata dal Gran Maestro.
- Parag. 4 - Gli uffici delle Alte Cariche, dei Priori, dei Vicari, dei Luogotenenti, dei Procuratori, dei Reggenti, dei Cancellieri di Priorati e quelli di almeno quattro dei sei Consiglieri del Sovrano Consiglio restano riservati ai Cavalieri aventi i requisiti di Onore e Devozione o di Grazia e Devozione.

TITOLO III

GOVERNO DELL'ORDINE

ARTICOLO 12

IL GRAN MAESTRO

Al Gran Maestro, Capo dell'Ordine, spettano prerogative ed onori sovrani e titolo di Altezza Eminentissima.

ARTICOLO 13

REQUISITI PER L'ELEZIONE A GRAN MAESTRO

- Parag. 1 - Il Gran Maestro è eletto a vita dal Consiglio Compìto di Stato tra i Cavalieri Professi, con almeno dieci anni di Voti Perpetui, se di età inferiore ai cinquanta anni; per i Cavalieri Professi di età superiore, membri dell'Ordine da almeno dieci anni, sono sufficienti tre anni di Voti Perpetui.
- Parag. 2 - Il Gran Maestro e il Luogotenente di Gran Maestro devono avere i requisiti nobiliari prescritti per la categoria dei Cavalieri di Onore e Devozione.
- Parag. 3 - L'elezione del Gran Maestro va comunicata al Santo Padre, prima dell'assunzione della carica, con lettera dell'eletto.

ARTICOLO 14

GIURAMENTO DEL GRAN MAESTRO

L'eletto alla dignità di Gran Maestro, dopo aver comunicato al Santo Padre l'avvenuta elezione, presta davanti al Cardinale Patrono, in solenne seduta del Consiglio Compito di Stato, il seguente giuramento:

“Io ... solennemente prometto e giuro per questo Sacratissimo Legno della Croce e per i Santi Evangelii di Dio, di osservare la Carta Costituzionale, il Codice, le regole e le lodevoli consuetudini dell'Ordine nostro, e di reggere coscienziosamente l'attività dell'Ordine. Così mi aiuti Iddio e se inadempiente sarà in pericolo l'anima mia.”

ARTICOLO 15

POTERI DEL GRAN MAESTRO

- Parag. 1 - Il Gran Maestro, assistito dal Sovrano Consiglio, provvede all'esercizio della suprema autorità, al conferimento delle cariche e degli uffici e al governo generale dell'Ordine.
- Parag. 2 - Spetta in particolare al Gran Maestro :
- a) emanare, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio, i provvedimenti legislativi nelle materie non disciplinate dalla Carta Costituzionale e dal Codice;
 - b) promulgare mediante decreto gli atti di governo;
 - c) ammettere i membri dell'Ordine, previo voto deliberativo segreto del Sovrano Consiglio, al primo ceto - Noviziato, Voti Temporanei e Voti Perpetui - e al secondo ceto - anno di prova e Promessa -;
 - d) ammettere i membri dell'Ordine, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio, all'Aspirantato del primo ceto;
 - e) ricevere nell'Ordine i membri nel terzo ceto, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio o con provvedimento di "Motu Proprio";
 - f) amministrare, con l'assistenza del Sovrano Consiglio, i beni del Comun Tesoro e vigilare sulle proprietà;
 - g) dare esecuzione agli atti della Santa Sede che riguardano l'Ordine e informare la Santa Sede sullo stato e le necessità dell'Ordine;

h) ratificare, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio, gli accordi internazionali;

i) convocare il Capitolo Generale Straordinario, che avrà facoltà di sciogliere il Sovrano Consiglio e di eleggerne uno nuovo, secondo le norme della Carta Costituzionale e del Codice.

Parag. 3 - I decreti di cui al parag. 2b) sono detti magistrali o consiliari, a seconda che l'atto di governo provenga direttamente dal Gran Maestro o vi sia stata la previa assistenza o la previa delibera del Sovrano Consiglio. Nel caso di voto deliberativo, il Gran Maestro non può emanare un decreto difforme dalla delibera, ma non è tenuto ad emanarne uno conforme.

ARTICOLO 16

RINUNCIA ALL'OFFICIO DI GRAN MAESTRO

La rinuncia all'ufficio di Gran Maestro deve essere accettata dal Sovrano Consiglio e comunicata, a pena di inefficacia, al Santo Padre.

ARTICOLO 17

GOVERNO STRAORDINARIO

- Parag. 1 - In caso di impedimento permanente, di rinuncia o di morte del Gran Maestro, l'Ordine è retto da un Luogotenente Interinale nella persona del Gran Commendatore, il quale può compiere atti di ordinaria amministrazione, fino alla cessazione della vacanza dell'ufficio.
- Parag. 2 - L'impedimento permanente del Gran Maestro è dichiarato dal Tribunale Magistrale di prima istanza, con procedura in camera di consiglio, su ricorso deliberato dalla maggioranza dei due terzi dei membri del Sovrano Consiglio, convocato e presieduto dal Gran Commendatore o dal Gran Cancelliere, o autoconvocato a maggioranza assoluta.
Il ricorso è presentato dal Gran Cancelliere o da altro membro del Sovrano Consiglio a ciò delegato. Se il ricorso ha esito positivo il Gran Commendatore assume la Luogotenenza Interinale.
- Parag. 3 - In caso di impedimento del Gran Maestro per un periodo di oltre un mese, il Gran Commendatore assume l'amministrazione ordinaria dell'Ordine e convoca immediatamente il Sovrano Consiglio per la conferma.
- Parag. 4 - In caso di impedimento del Gran Commendatore, il Sovrano Consiglio elegge un Luogotenente Interinale nella persona di un proprio membro, Cavaliere Professo di Voti Perpetui.
- Parag. 5 - Il Luogotenente di Gran Maestro è eletto ai sensi dell'art. 23, paragrafo 5, fra i Cavalieri aventi i requisiti richiesti per l'elezione a Gran Maestro.

Prima di assumere il suo ufficio, il Luogotenente di Gran Maestro presta il giuramento di cui all'art. 14.

La rinuncia del Luogotenente di Gran Maestro deve essere accettata dal Sovrano Consiglio con delibera comunicata, a pena di inefficacia, al Santo Padre.

ARTICOLO 18

LE ALTE CARICHE

Parag. 1 - Sono Alte Cariche:

il Gran Commendatore

il Gran Cancelliere

il Grand'Ospedaliere

il Ricevitore del Comun Tesoro

Parag. 2 - La sostituzione delle Alte Cariche è regolata dal Codice.

ARTICOLO 19

IL PRELATO

- Parag. 1 - Il Prelato è nominato dal Sommo Pontefice, che lo sceglie in una terna di nomi proposti dal Gran Maestro previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio. Nel caso in cui nessuno dei candidati presentati incontri l'approvazione del Santo Padre, saranno proposti altri nominativi. Il Prelato coadiuva il Cardinale Patrono nell'esercizio del suo ufficio presso l'Ordine.
- Parag. 2 - Il Prelato è il superiore religioso del clero dell'Ordine nella funzione sacerdotale e vigila affinché la vita religiosa e sacerdotale dei Cappellani e il loro apostolato si svolgano secondo la disciplina e lo spirito melitensi.
- Parag. 3 - Il Prelato assiste il Gran Maestro e il Gran Commendatore nella cura della vita spirituale e dell'osservanza religiosa dei membri dell'Ordine e in tutto ciò che concerne il carattere spirituale delle opere dell'Ordine.
- Parag. 4 - Ad ogni sessione del Capitolo Generale Ordinario il Prelato presenta una relazione sullo stato spirituale dell'Ordine.

ARTICOLO 20

IL SOVRANO CONSIGLIO

- Parag. 1 - Il Sovrano Consiglio assiste il Gran Maestro nel governo dell'Ordine.
- Parag. 2 - Fanno parte del Sovrano Consiglio:
- a) il Gran Maestro o il Luogotenente, che lo presiede;
 - b) i titolari delle quattro Alte Cariche e sei Consiglieri.
- Parag. 3 - I membri del Sovrano Consiglio, eccetto il Gran Maestro e il Luogotenente, sono eletti dal Capitolo Generale a maggioranza dei presenti.
- Parag. 4 - Il Gran Commendatore ed almeno altri quattro membri del Sovrano Consiglio devono essere Cavalieri Professi di Voti Perpetui o Temporanei.
- Parag. 5 - Per le ammissioni dei membri dell'Ordine al primo ceto hanno diritto di voto i soli membri del Sovrano Consiglio che siano Cavalieri Professi di Voti Perpetui o Temporanei.
- Parag. 6 - I membri del Sovrano Consiglio rimangono in carica fino al successivo Capitolo Generale e possono essere rieletti. Per una terza o una ulteriore consecutiva rielezione per la stessa carica, è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti.
- Parag. 7 - Il Gran Maestro non partecipa alla votazione nelle materie in cui il Sovrano Consiglio ha voto deliberativo o deve esprimere un parere, fermo quanto disposto dall'art. 15, parag. 3. In caso di parità di

voto tra i Consiglieri, incluse le Alte Cariche, la decisione del Gran Maestro ha valore dirimente. Se il Gran Maestro non esprime opinione, l'argomento viene sospeso.

ARTICOLO 21

IL CONSIGLIO DEL GOVERNO

- Parag. 1 - Il Consiglio del Governo è un organo consultivo di trattazione della linea politica, religiosa, ospedaliera, internazionale, o di altri aspetti generali della vita dell'Ordine e può dare suggerimenti ai titolari delle quattro Alte Cariche e alla Camera dei Conti. Si riunisce almeno due volte l'anno.
- Parag. 2 - Fanno parte del Consiglio del Governo sei Consiglieri di differenti aree geografiche eletti dal Capitolo Generale tra i membri appartenenti ai tre ceti dell'Ordine.
- Parag. 3 - Alle riunioni del Consiglio del Governo sono presenti:
- a) il Gran Maestro o il Luogotenente, che lo convoca e presiede;
 - b) i membri del Sovrano Consiglio;
 - c) il Prelato dell'Ordine, allorquando siano trattate questioni di sua competenza.
- Parag. 4 - I sei Consiglieri rimangono in carica fino al successivo Capitolo Generale e possono essere rieletti per una sola volta.

ARTICOLO 22

IL CAPITOLO GENERALE

- Parag. 1 - Il Capitolo Generale è il supremo consesso dell'Ordine ed è costituito dai rappresentanti dei diversi ceti. E' convocato ogni cinque anni e ogni volta che il Gran Maestro, sentito il Sovrano Consiglio, lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta rivolta al Gran Maestro dalla maggioranza dei Priorati, Sottopriorati e Associazioni.
- Parag. 2 - Fanno parte del Capitolo Generale:
- a) il Gran Maestro o il Luogotenente, che lo presiede;
 - b) i membri del Sovrano Consiglio;
 - c) il Prelato;
 - d) i Priori o, in caso di vacanza, i loro sostituti permanenti (Procuratori, Vicari, Luogotenenti);
 - e) i Balì Professi;
 - f) due Cavalieri Professi - e in mancanza di uno di questi un Cavaliere in Obbedienza - delegati da ciascun Priorato;
 - g) un Cavaliere Professo e un Cavaliere in Obbedienza delegati dai Cavalieri del "Gremio Religionis";
 - h) cinque Reggenti dei Sottopriorati, a norma del Codice;
 - i) quindici rappresentanti delle diverse Associazioni, a norma del Codice;
 - l) i sei Consiglieri del Governo dell'Ordine.

- Parag. 3 - Il Capitolo Generale si riunisce per eleggere i membri del Sovrano Consiglio, i Consiglieri del Governo, i membri della Camera dei Conti; per trattare le eventuali modifiche alla Carta Costituzionale e al Codice; per conoscere e trattare i più importanti problemi, quali lo stato spirituale e temporale, il programma delle attività, i rapporti internazionali dell'Ordine.
- Parag. 4 - Per l'approvazione di modifiche alla Carta Costituzionale è richiesta la maggioranza dei due terzi. Per l'approvazione di modifiche al Codice è richiesta la maggioranza assoluta ad eccezione degli articoli dal sei al novantatre, i quali si riferiscono esclusivamente al primo ceto e per i quali è richiesta, nella maggioranza di voto assoluta, anche la maggioranza dei Cavalieri Professi aventi diritto di voto.

ARTICOLO 23

IL CONSIGLIO COMPÌTO DI STATO

- Parag. 1 - Il Consiglio Compìto di Stato elegge il Gran Maestro o il Luogotenente di Gran Maestro.
- Parag. 2 - Hanno diritto di voto:
- a) il Luogotenente di Gran Maestro o il Luogotenente Interinale;
 - b) i membri del Sovrano Consiglio;
 - c) il Prelato;
 - d) i Priori o, in caso di vacanza, i loro sostituti permanenti (Procuratori, Vicari, Luogotenenti);
 - e) i Balì Professi;
 - f) due Cavalieri Professi delegati da ciascun Priorato;
 - g) un Cavaliere Professo e un Cavaliere in Obbedienza delegati dai Cavalieri del "Gremio Religionis";
 - h) cinque Reggenti dei Sottopriorati a norma del Codice;
 - i) quindici rappresentanti delle Associazioni, a norma del Codice.
- Parag. 3 - Per l'elezione del Gran Maestro è richiesto il voto della maggioranza più uno dei presenti aventi diritto.

- Parag. 4 - I membri del primo ceto facenti parte del Consiglio Compìto di Stato hanno facoltà di proporre tre candidati. Se entro la prima giornata di riunioni del Consiglio Compìto di Stato non viene presentata la terna dei candidati o se non si riesce entro le prime tre votazioni ad eleggere un candidato da questa proposta elettorale, i membri del Consiglio Compìto di Stato hanno facoltà di scelta per le successive votazioni.
- Parag. 5 - Dopo la quinta infruttuosa votazione, il Consiglio Compìto di Stato delibera, con la stessa maggioranza, se procedere alla elezione di un Luogotenente di Gran Maestro per un periodo di un anno al massimo. In caso negativo riprendono le votazioni per l'elezione del Gran Maestro. In caso positivo il Luogotenente di Gran Maestro è eletto con ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti nella quinta votazione. Nel ballottaggio prevale quello tra i due candidati che ottiene il maggior numero dei voti. Se il candidato è unico, è necessario il voto della maggioranza dei presenti.
- Parag. 6 - Se eletto, il Luogotenente di Gran Maestro deve riconvocare il Consiglio Compìto di Stato prima della scadenza del suo mandato.

ARTICOLO 24

NORME COMUNI PER LE ELEZIONI

- Parag. 1 - I membri del Capitolo Generale, del Consiglio Compito di Stato, e gli aventi diritto al voto per l'elezione di un Priore, di un Reggente e di un Presidente di Associazione, devono intervenire personalmente e non possono nominare rappresentanti, delegati o procuratori né esprimere il voto per lettera, fatte salve le disposizioni dell'art. 196 del Codice.
- Parag. 2 - Fatta salva ogni diversa disposizione, i "quorum" vanno calcolati considerando gli aventi diritto al voto presenti e votanti. La maggioranza dei due terzi, ove prevista, è richiesta solo per le prime tre votazioni. Per quelle successive è sufficiente la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, fatta salva ogni diversa disposizione.

ARTICOLO 25

LA CONSULTA GIURIDICA

- Parag. 1 - La Consulta Giuridica è un organo tecnico consultivo collegiale, che può essere interpellato su questioni e problemi giuridici di particolare rilevanza.
- Parag. 2 - Ne fanno parte il Presidente, il Vice presidente, il Segretario Generale e quattro membri.
- Parag. 3 - I membri sono nominati dal Gran Maestro previo parere del Sovrano Consiglio. Sono scelti tra i cultori delle scienze giuridiche, preferibilmente già membri dell'Ordine, particolarmente versati nel Diritto Melitense, nel diritto pubblico e internazionale e nel Diritto Canonico. Durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

ARTICOLO 26

L'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

- Parag. 1 - Le cause di competenza del foro ecclesiastico sono sottoposte ai Tribunali ecclesiastici ordinari, a norma del Codice di Diritto Canonico.
- Parag. 2 - Per le cause di competenza del foro laicale tra persone fisiche e giuridiche dell'Ordine e nei confronti di terzi, la funzione giurisdizionale è esercitata dai Tribunali Magistrali, a norma del Codice.
- Parag. 3 - Il Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio, nomina i presidenti, i giudici e il cancelliere dei Tribunali Magistrali.
- Parag. 4 - I giudici dei Tribunali Magistrali sono scelti fra membri dell'Ordine particolarmente esperti in diritto. Durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
- Parag. 5 - L'ordinamento giudiziario e la procedura innanzi i Tribunali Magistrali sono regolati dal Codice.

ARTICOLO 27

LA CAMERA DEI CONTI

- Parag. 1 - La Camera dei Conti vigila e controlla le entrate, le spese e l'intero patrimonio dell'Ordine. Essa è anche organo di consulenza del Ricevitore del Comun Tesoro.
- Parag. 2 - E' composta da un Presidente, da quattro Consiglieri titolari e da due supplenti.
- Parag. 3 - I membri della Camera dei Conti sono eletti dal Capitolo Generale in prima votazione, con la maggioranza degli aventi diritto al voto e con quella dei presenti nelle successive. Sono scelti fra i Cavalieri versati nelle discipline giuridiche, in quelle economiche e finanziarie. Durano in carica fino al successivo Capitolo Generale, possono essere rieletti per un mandato consecutivo e con i due terzi dei voti per un terzo mandato.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE DELL'ORDINE

ARTICOLO 28

EREZIONE DEGLI ENTI

- Parag. 1 - L'erezione di un Gran Priorato, Priorato, Sottopriorato o di una Associazione e l'approvazione del relativo statuto competono al Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio.
- Parag. 2 - La denominazione di Gran Priorato spetta ad alcuni Priorati, in virtù della consuetudine o di una delibera del Capitolo Generale.
- Parag. 3 - Il Gran Maestro, previo parere dei competenti Priorati, Sottopriorati o Associazioni e il voto deliberativo del Sovrano Consiglio, procede all'erezione di nuovi enti e all'approvazione dei relativi statuti. L'erezione dei Priorati o Sottopriorati va comunicata dal Gran Maestro al Santo Padre.
- Parag. 4 - Eguale procedura deve essere seguita per unire, dividere o sopprimere Priorati, Sottopriorati o Associazioni.
- Parag. 5 - Nell'ambito di ciascun territorio non può essere eretto che un Priorato o un Sottopriorato. I rapporti tra un Priorato e una Associazione nello stesso territorio sono regolati dal Codice.

ARTICOLO 29

GOVERNO DEI PRIORATI

- Parag. 1 - Per l'erezione di un Priorato sono necessari almeno cinque Cavalieri Professi.
- Parag. 2 - I membri dei tre ceti fanno parte dell'Assemblea.
- Parag. 3 - Il Priore è assistito da un Consiglio ristretto - che viene eletto in base allo statuto del Priorato - e dal Capitolo.
- Parag. 4 - Fanno parte del Capitolo:
- a) il Priore;
 - b) i Cavalieri e Cappellani Professi appartenenti al Priorato;
 - c) il Cancelliere, il Ricevitore, nonché, ove nello stesso territorio non esiste una Associazione, l'Ospedaliere;
 - d) due rappresentanti del secondo ceto;
 - e) due rappresentanti del terzo ceto, ove non esiste una Associazione.
- Parag. 5 - Il Cancelliere e il Ricevitore sono nominati dal Priore, sentiti i membri del primo ceto, tra i Cavalieri del primo o del secondo ceto. L'Ospedaliere ed i rappresentanti del secondo e del terzo ceto sono eletti dall'Assemblea.
- Parag. 6 - I membri Professi propongono a maggioranza tre candidati, tra i quali i membri del Capitolo priorale eleggono il Priore.

- Parag. 7 - Il Priore eletto non può assumere la carica finché non abbia ricevuto l'assenso del Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio, e non abbia prestato giuramento.
- Parag. 8 - Lo statuto priorale fissa le altre competenze del Capitolo priorale e dell'Assemblea.

ARTICOLO 30

DURATA DELLE CARICHE DEI PRIORI

Il Priore e i membri del Consiglio ristretto rimangono in carica sei anni e sono rieleggibili. Per la rielezione al terzo sessennio e a quelli successivi, è richiesta la maggioranza dei due terzi.

ARTICOLO 31

IL LUOGOTENENTE DEL PRIORE

- Parag. 1 - Ogni qualvolta ricorrano motivi di opportunità o di necessità, il Priore, sentito il Capitolo, può nominare un Luogotenente che lo sostituisca per un anno, in tutto o in parte, nell' esercizio delle funzioni. La nomina va approvata dal Gran Maestro, previo parere del Sovrano Consiglio.
- Parag. 2 - In caso di necessità, ove il Priore non provveda ai sensi del parag. 1, la nomina del Luogotenente è devoluta al Gran Maestro, previo parere del Sovrano Consiglio.
- Parag. 3 - Il Priore, sentito il Consiglio ristretto, può nominare, per un periodo massimo di tre mesi, un Luogotenente che lo sostituisca.
- Parag. 4 - Il Luogotenente deve essere Cavaliere Professo o in Obbedienza, a norma dell'art. 11, parag. 3.

ARTICOLO 32

IL VICARIO E IL PROCURATORE DEL PRIORATO

- Parag. 1 - Il Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio, per giuste e gravi cause può revocare un Priore e nominare un Vicario.
- Parag. 2 - Qualora, a norma del Diritto Canonico, non si possa procedere all'elezione del Priore, il Vicario rimane in carica fino al termine del successivo Capitolo Generale.
- Parag. 3 - In caso di impossibilità di funzionamento del Priorato, o per altre giuste e gravi cause, il Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio, nomina un Procuratore che rimane in carica fino al termine del successivo Capitolo Generale.
- Parag. 4 - Il Vicario ed il Procuratore devono essere Cavalieri Professi o in Obbedienza, a norma dell'art. 11, parag. 3.

ARTICOLO 33

I SOTTOPRIORATI E LA NOMINA DEI REGGENTI

- Parag. 1 - Per l'erezione di un Sottopriorato sono necessari almeno nove Cavalieri in Obbedienza.
- Parag. 2 - Il Sottopriorato è retto da un Cavaliere Professo o in Obbedienza, con titolo di Reggente, assistito da un Consiglio e dal Capitolo, in conformità al proprio statuto e al Codice.
- Parag. 3 - Il Reggente e i Consiglieri sono eletti dal Capitolo. Il Reggente entra in carica dopo aver ricevuto l'assenso del Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio, e prestato il giuramento.
- Parag. 4 - Il Reggente e i Consiglieri durano in carica sei anni e possono essere rieletti. Per la terza rielezione e per quelle successive è richiesta la maggioranza dei due terzi.

ARTICOLO 34

LE ASSOCIAZIONI

- Parag. 1 - Le Associazioni sono erette con decreto del Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio. I loro statuti sono redatti tenendo conto della legislazione interna degli Stati in cui hanno sede e sono approvati dal Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio.
- Parag. 2 - Il Gran Maestro, previo parere del Sovrano Consiglio, conferma la nomina del Presidente e dei membri del Consiglio direttivo. La durata delle loro funzioni è determinata dallo statuto e va da un minimo di tre anni a un massimo di sei. Se prevista dallo statuto, è possibile la rielezione.

ARTICOLO 35

LE DELEGAZIONI

- Parag. 1 - I Priorati, i Sottopriorati e le Associazioni possono istituire Delegazioni regionali ai sensi del Codice.
- Parag. 2 - Le Delegazioni sono composte da tutti i membri dei Priorati, Sottopriorati e Associazioni, che hanno residenza nel territorio. I loro ordinamenti sono stabiliti in conformità degli statuti dei rispettivi Priorati, Sottopriorati e Associazioni e di un regolamento approvato dal Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio.
- Parag. 3 - Dirige la Delegazione un membro dell'Ordine, con titolo di Delegato, nominato per la prima volta dal proprio Superiore, previo parere del rispettivo Consiglio, e successivamente eletto dai membri della Delegazione e confermato dal Superiore. La Delegazione di un Priorato o Sottopriorato, ove possibile, deve essere affidata a un Cavaliere Professo o in Obbedienza.
- Parag. 4 - Il Delegato è assistito da un Consiglio composto da non più di cinque membri e da un Cappellano che cura la vita spirituale dei membri della Delegazione.

ARTICOLO 36

TESTO E TRADUZIONI UFFICIALI DELLA CARTA COSTITUZIONALE

- Parag. 1 - Il testo della Carta Costituzionale è redatto in lingua italiana. Il Gran Maestro, previo parere del Sovrano Consiglio, disporrà per la traduzione ufficiale in inglese, in francese, in tedesco e in spagnolo.
- Parag. 2 - Il testo in lingua italiana, munito della firma del Capo dell'Ordine e del Sigillo di Stato, è conservato nell'archivio magistrale.
- Parag. 3 - In caso di contrasto di interpretazione prevale il testo ufficiale in lingua italiana.

ARTICOLO 37

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio, emana disposizioni transitorie per disciplinare i rapporti pendenti al momento dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale e del Codice.

Firmato:

Carlo Marullo di Condojanni

Gran Cancelliere

Firmato:

Fra' Andrew Bertie

CODICE
DEL SOVRANO MILITARE
ORDINE OSPEDALIERO
DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME
DI RODI E DI MALTA

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI.....	61
TITOLO II - I MEMBRI DELL'ORDINE.....	63
Capitolo I I Membri del Primo Ceto	63
Sezione Prima Ammissione	63
Sezione Seconda L'Aspirantato e il Noviziato	67
Sezione Terza I Cavalieri Professi di Voti Temporanei	71
Sezione Quarta I Cavalieri Professi di Voti Perpetui	75
Sezione Quinta I Cappellani conventuali Professi.....	77
Capitolo II I Voti Religiosi	80
Sezione Prima Il Voto di obbedienza	80
Sezione Seconda Il Voto di castità	81
Sezione Terza Il Voto di povertà.....	82
Capitolo III Gli obblighi dei Professi in generale	86
Capitolo IV Passaggio ad altra religione uscita e dimissione dall'Ordine	87
Capitolo V I Membri del secondo ceto	88
Sezione Prima I Cavalieri e le Dame in Obbedienza	88
Sezione Seconda Requisiti comuni	94
Capitolo VI Provvedimenti disciplinari per i membri del secondo e terzo ceto	97
Capitolo VII Gradi e Onorificenze	101
TITOLO III - IL GOVERNO.....	103
Capitolo I Il Gran Maestro	103
Capitolo II Governo straordinario.....	105
Capitolo III Il Luogotenente Interinale	105
Capitolo IV Il Luogotenente di Gran Maestro	106
Capitolo V Conferimento di cariche e incompatibilità.....	106

Capitolo VI	Le alte cariche del Gran Magistero	107
Capitolo VII	Il Prelato e il Clero	112
Capitolo VIII	Il Sovrano Consiglio	113
Capitolo IX	Il Consiglio del Governo	115
Capitolo X	Il Capitolo Generale	117
Capitolo XI	Il Consiglio compito di Stato.....	122
Capitolo XII	Votazioni	124
Capitolo XIII	La Consulta giuridica	125
Capitolo XIV	Giustizia e ordinamento giudiziario	126
Capitolo XV	Competenza dei Tribunali Magistrali.....	127
Capitolo XVI	L'ordinamento processuale	128
Capitolo XVII	La rappresentanza processuale dell'Ordine innanzi alle giurisdizioni degli Stati	129
Capitolo XVIII	L'Avvocatura di Stato.....	129
Capitolo XIX	Gli Avvocati difensori	130
Capitolo XX	Beni dell'Ordine	130
Capitolo XXI	La Camera dei Conti	132
TITOLO IV - L'ORGANIZZAZIONE DELL'ORDINE		135
Capitolo I	Le persone giuridiche.....	135
Capitolo II	I Gran Priorati e Priorati	136
Capitolo III	I Sottopriorati	137
Capitolo IV	Le Associazioni Nazionali	138
Capitolo V	Le delegazioni	139
Capitolo VI	Le chiese dell'Ordine	139
Capitolo VII	Le opere dell'Ordine	140
Capitolo VIII	Comunicazione	144
Capitolo IX	Emblema	145
	Atti del Gran Magistero	147

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1
Natura del Codice Melitense

Il presente Codice regola la vita, l'organizzazione e l'attività dell'Ordine.

Articolo 2
Interpretazione delle leggi

- Parag. 1 - L'interpretazione autentica compete alla fonte di produzione della legge da interpretare.
- Parag. 2 - L'interpretazione delle leggi è di competenza esclusiva dei Tribunali Magistrali e, in termini non vincolanti, della Consulta Giuridica.

Articolo 3
Pubblicazione e promulgazione delle leggi

Le leggi e i decreti ufficiali vengono pubblicati nel Bollettino Ufficiale e, salve disposizioni contrarie, entrano in vigore trenta giorni dopo la data della pubblicazione.

Articolo 4
Dispensa dalle leggi

Il Gran Maestro, nel rispetto della Carta Costituzionale, può dispensare, in casi particolari, dalla osservanza delle disposizioni del presente Codice, fatte salve le materie concernenti: Voti, prescrizioni delle leggi ecclesiastiche e struttura del Governo.

Articolo 5
Denominazione

La denominazione dell'Ordine, secondo l'art. 1, parag. 3 della Carta Costituzionale, può essere abbreviata in SMOM oppure in altra sigla, a seconda della rispettiva lingua.

Altre denominazioni dovranno essere autorizzate dal Sovrano Consiglio.

TITOLO II

I MEMBRI DELL'ORDINE

CAPITOLO I

I MEMBRI DEL PRIMO CETO

Sezione Prima Ammissione

Articolo 6

Requisiti per l'ammissione al primo ceto

Può essere ammesso al primo ceto dell'Ordine ogni cattolico, il quale:

- a) non sia trattenuto da alcun impedimento previsto dalla Carta Costituzionale, dal Codice o dal Diritto Canonico;
- b) sia animato da retta intenzione;
- c) sia idoneo a servire gli infermi e i poveri di Gesù Cristo e a dedicarsi al servizio della Chiesa e della Santa Sede secondo lo spirito dell'Ordine;
- d) sia in possesso degli altri requisiti prescritti dai Priorati o Sottopriorati.

Articolo 7

Domanda di ammissione

- Parag. 1 - Il candidato a Cavaliere Professo deve rivolgere domanda di ammissione al Priorato oppure al Sottopriorato competente per territorio.
- Parag. 2 - Se nella regione ove il candidato ha residenza non esiste un Priorato né un Sottopriorato, la domanda

di ammissione deve essere presentata direttamente al Gran Magistero dell'Ordine.

Articolo 8

Verifica dei requisiti per l'ammissione

- Parag. 1 - Il Priore o il Reggente o il Gran Magistero chiedono, ove esista, al Presidente della Associazione alla quale appartiene il candidato, parere in merito alla richiesta del candidato stesso.
- Parag. 2 - Il Priore o Reggente, prima di chiedere detto parere col voto deliberativo del suo Capitolo, ricorrendone le condizioni, chiede al Gran Maestro il Nulla Osta per l'ammissione all'Aspirantato, che è concesso dal Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio.

Articolo 9

Requisiti di ammissibilità della domanda

- Parag. 1 - Non può essere ammesso validamente al Noviziato chi:
- a) non sia membro dell'Ordine da almeno un anno;
 - b) non abbia compiuto ventidue anni;
 - c) sia perseguito dalla giustizia.
- Parag. 2 - Si applicano, inoltre, le norme del Can. 643 § 1 n. 2-5 del Codice di Diritto Canonico.

Articolo 10

Requisiti per la liceità dell'ammissione al Noviziato

Per l'ammissione al Noviziato si richiede che l'Aspirante:

- a) non abbia presentato la domanda sotto costrizione, per grave timore o per inganno;

- b) non sia gravato da debiti ai quali non sia in grado di far fronte;
- c) non sia implicato in affari secolari, dai quali possano derivare all'Ordine controversie di qualsiasi natura;
- d) all'atto dell'ammissione sia esente da obblighi di legge o morali verso i familiari in linea ascendente o discendente;
- e) non abbia abbandonato la religione cattolica né professi altra religione;
- f) non sia stato interdetto dall'esercizio della propria attività professionale;
- g) non abbia riportato condanne penali o ecclesiastiche, né abbia in corso procedimenti penali o ecclesiastici;
- h) non sia membro di organizzazione le cui finalità siano in contrasto con lo spirito e le norme della Chiesa Cattolica.

Articolo 11

Dispensa dagli impedimenti per l'ammissione al Noviziato

- Parag. 1 - La dispensa dagli impedimenti previsti dal Diritto Canonico è riservata alla Santa Sede.
- Parag. 2 - La dispensa da altri impedimenti è concessa dal Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio.

Articolo 12

Documenti richiesti per l'ammissione

Per l'ammissione al Noviziato si richiedono:

- a) i certificati di battesimo e di cresima;
- b) il certificato di celibato o di stato libero;
- c) le lettere testimoniali dei rispettivi Ordinari per gli aspiranti residenti che abbiano risieduto da più di cinque anni nel medesimo luogo dopo il diciottesimo anno di età;

- d) le lettere testimoniali dei rispettivi Superiori per quegli aspiranti che hanno fatto parte di un seminario, collegio o noviziato di altro Istituto di vita consacrata o Società di vita apostolica;
- e) le lettere testimoniali favorevoli del Superiore dell'ente del territorio nel quale l'aspirante è residente o, in mancanza, del Priore o Reggente del Sottopriorato al quale l'aspirante sarà aggregato;
- f) eventuali altre testimonianze che i Superiori competenti ritengano utili.

Articolo 13

Lettere testimoniali

Coloro ai quali venga richiesta la formulazione delle lettere testimoniali di cui all'Articolo 12, devono inviarle al Superiore competente entro tre mesi dalla richiesta, sigillate e, fatta eccezione per i Vescovi, confermate con giuramento. Qualora ritenessero di non poter rispondere per gravi motivi, devono esporne le ragioni al Gran Maestro entro lo stesso termine di tre mesi.

Articolo 14

Informazioni supplementari

Se la persona interrogata non conosce sufficientemente l'aspirante, i Superiori dell'Ordine devono supplire con accurate e sicure informazioni e, in difetto di esaurienti notizie, devono rivolgersi al Gran Maestro.

Articolo 15

Oggetto delle lettere testimoniali

Le lettere testimoniali devono informare, dopo diligente e coscienziosa ricerca, circa i natali, i costumi, l'indole, la reputazione, la condizione sociale e la cultura dell'Aspirante e se sussistano i requisiti di cui agli artt. 9 e 10.

Articolo 16

Segreto circa le informazioni

Chiunque venga a conoscenza del contenuto delle lettere testimoniali o delle informazioni, è tenuto al segreto circa le informazioni medesime e le persone che le hanno fornite.

Sezione Seconda

L'Aspirantato e il Noviziato

Articolo 17

Responsabili degli Aspiranti

- Parag. 1 - Una volta accettata la domanda di ammissione, l'Aspirante viene affidato dal Superiore ad un Cavaliere Professo espressamente deputato, oppure ad un Padre spirituale, per un periodo di orientamento e di conoscenza diretta dell'Ordine.
- Parag. 2 - Il Cavaliere deputato o il Padre spirituale devono far pervenire relazione scritta al Superiore circa la personalità, la condotta e l'idoneità dell'Aspirante.

Articolo 18

Durata dell'Aspirantato

L'Aspirantato deve durare da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno, periodo entro il quale l'Aspirante deve presentare domanda scritta per essere ammesso al Noviziato.

Articolo 19

Erezione e validità dei Noviziati

- Parag. 1 - I Priorati o Sottopriorati dell'Ordine possono erigere, con decreto del Gran Maestro, previo parere del Sovrano Consiglio, un Noviziato.

- Parag. 2 - In occasione dell'ammissione al Noviziato, il Gran Maestro, previo parere dei membri Professi del Sovrano Consiglio, può disporre, per seri motivi relativi alla situazione personale del candidato, che questi trascorra il periodo del Noviziato nel luogo del suo domicilio precedente. E ciò sempre che si possa garantire che il candidato abbia frequenza di contatti con il Maestro dei Novizi, sia assicurata la formazione teorica e pratica del Novizio in entrambi i carismi dell'Ordine (tuitio fidei et obsequium pauperum), e sia impartito l'insegnamento relativo allo sviluppo storico dell'Ordine, alle sue tradizioni, alla sua evoluzione storico-giuridica, da parte di un coadiutore scelto tra i membri del primo o del secondo ceto, a norma dell'art. 20, parag. 2.

Articolo 20

Maestro dei Novizi

- Parag. 1 - Il Gran Maestro nomina il Maestro dei Novizi ed un suo coadiutore. Il Maestro dei Novizi deve essere scelto nella cerchia dei Sacerdoti dell'Ordine, possibilmente tra i Cappellani Conventuali, ed è responsabile della formazione e dell'insegnamento spirituale del Novizio, mentre il coadiutore deve essere possibilmente scelto tra i Cavalieri Professi e aver compiuto il trentacinquesimo anno di età.
- Parag. 2 - Qualora non ci fosse nell'immediata vicinanza della residenza del Novizio un Cavaliere Professo che si distingua per saggezza e conoscenza approfondita della storia e della situazione giuridica dell'Ordine, il Gran Maestro, con il consenso dei membri Professi del Sovrano Consiglio, sceglie il coadiutore tra i Cavalieri in Obbedienza.

Articolo 21

Ammissione degli Aspiranti al Noviziato

- Parag. 1 - Spetta al Gran Maestro, previo voto deliberativo del Capitolo competente e dei membri Professi del Sovrano Consiglio, ammettere gli Aspiranti al Noviziato.
- Parag. 2 - I Cavalieri appartenenti al secondo ceto possono chiedere di essere ammessi direttamente al Noviziato senza passare attraverso l'Aspirantato, salve le disposizioni degli artt. 9 e 10.

Articolo 22

Esercizi spirituali precedenti il Noviziato

L'Aspirante, prima di cominciare il Noviziato, è tenuto a compiere un corso di esercizi spirituali di otto giorni interi, presso un luogo approvato, premettendo, secondo il prudente consiglio del confessore, una confessione generale.

Articolo 23

Inizio del Noviziato

Il Noviziato ha inizio secondo le norme del cerimoniale e se ne redige verbale autentico.

Articolo 24

Durata del Noviziato

- Parag. 1 - Il Noviziato deve avere la durata continuativa di un anno.
- Parag. 2 - Il periodo del Noviziato non deve superare i due anni.

Articolo 25

Cambiamento di residenza del Novizio

- Parag. 1 - Qualunque cambiamento di residenza, durante il Noviziato, deve essere autorizzato dal Superiore, udito il Maestro di Noviziato.
- Parag. 2 - Nel caso in cui il Novizio abbia necessità di cambiare residenza, può essere seguito da un Maestro che risieda nel luogo dove il candidato andrà a vivere.

Articolo 26

Passaggio di Noviziato

Il Noviziato cominciato in un territorio priorale o sottopriorale può, a richiesta del Novizio, essere continuato in altro. Il passaggio deve essere approvato dal Gran Maestro, sentiti i Superiori competenti.

Articolo 27

Promulgazione del regolamento dei Noviziati

Il regolamento circa la formazione dei Novizi è promulgato dal Gran Maestro, previo voto deliberativo dei membri Professi del Sovrano Consiglio.

Articolo 28

Doveri del Novizio

Il Novizio, sotto la guida del Maestro, deve applicarsi agli esercizi di pietà e di formazione religiosa come prescrive il regolamento. Deve inoltre attendere allo studio della Regola, delle leggi dell'Ordine e della sua storia.

Il Novizio deve, pure, esercitarsi nelle opere di misericordia e, ove possibile, in quelle dell'Ordine, alle quali è chiamato in virtù della Professione religiosa cui tende.

Articolo 29

Mansioni del Maestro dei Novizi

Il Maestro deve curare che il Novizio sia fedele all'osservanza religiosa, come è prescritto per i Cavalieri Professi.

Articolo 30

Relazione semestrale del Maestro dei Novizi ai Superiori

Ogni semestre il Maestro riferisce, per iscritto, al Superiore competente che, col proprio Consiglio, provvede ad informare il Gran Maestro.

Articolo 31

Domanda di ammissione alla Professione

Nell'imminenza del termine del periodo di prova, il Novizio che intende emettere i voti deve, per il tramite del proprio Superiore, presentare domanda scritta al Gran Maestro per l'ammissione alla Professione dei Voti Temporanei.

Articolo 32

Esercizi spirituali in preparazione alla Professione

In preparazione alla Professione dei Voti Temporanei, il Novizio deve seguire un corso di esercizi spirituali, di otto giorni completi, presso un luogo approvato.

Sezione Terza

I Cavalieri Professi di Voti Temporanei

Articolo 33

Ammissione alla Professione

Spetta al Gran Maestro, previo voto deliberativo dei membri Professi del Sovrano Consiglio, sentito il parere del Prelato dell'Ordine, ammettere i Cavalieri alla prima Professione di Voti Temporanei, su presentazione del Superiore competente, che deve aver acquisito il consenso del suo Capitolo.

Articolo 34

Requisiti per la validità della Professione

Per la validità della Professione si richiede:

- a) che sia preceduta dal Noviziato, a norma degli artt. 23 e seguenti;
- b) che sia ricevuta dal Gran Maestro, o dal Superiore competente, o da un loro delegato;
- c) che sia espressa ed emessa liberamente.

Articolo 35

Rinnovo dei Voti Temporanei

- Parag. 1 - Alla scadenza di ogni periodo per il quale la Professione è stata emessa, il Cavaliere Professo, a sua domanda, sarà autorizzato dal suo Superiore a rinnovarla.
- Parag. 2 - Durante il primo triennio i Voti Temporanei devono essere rinnovati ogni anno, immediatamente dopo la scadenza. Nei trienni consecutivi saranno rinnovati alla fine di ciascun triennio. Il periodo dei Voti Temporanei non deve superare nove anni.
- Parag. 3 - Il Superiore competente può, per giusti motivi, consentire che il rinnovo dei Voti Temporanei venga anticipato di un mese, salva, sempre, la integrità del periodo che precede la Professione Perpetua.

Articolo 36

Ritiro Spirituale per il rinnovo dei Voti

Il rinnovo dei Voti deve essere preceduto da un Ritiro Spirituale di tre giorni.

Articolo 37

Formula della Professione religiosa

Il Cavaliere Novizio, secondo il cerimoniale dell'Ordine, pronuncia davanti al Superiore competente, o a un suo delegato, in presenza di due testimoni, la seguente formula di Professione:

“Io ... faccio voto a Dio Onnipotente, invocando l'assistenza della Sua Immacolata Madre, di San Giovanni Battista e del Beato Gerardo, di osservare povertà e castità, e l'obbedienza, per un periodo di un anno (tre anni ... per perpetuo), a qualunque Superiore che mi verrà assegnato dal Sacro Ordine e questi Voti intendo emettere a tenore degli statuti e delle leggi dell'Ordine di Malta.”

Articolo 38

Conservazione del documento della Professione religiosa

Il documento recante la formula della Professione religiosa, che fa fede dell'avvenuta Professione e degli avvenuti rinnovi sottoscritti dal Cavaliere, da colui che le ha ricevute e dai testimoni, deve essere conservato nell'archivio del Gran Magistero e, in copia autentica, nell'archivio del rispettivo Priorato o Sottopriorato o Associazione.

Articolo 39

Possibilità di abbandono della Religione alla scadenza dei Voti

Allo scadere dei Voti Temporanei, il Cavaliere è libero di lasciare la Religione e di ritornare al suo ceto precedente.

Articolo 40

Nomina del Direttore Spirituale del Professo di Voti Temporanei

Il Gran Maestro, previo parere dei membri Professi del Sovrano Consiglio e del Priore competente, nomina il Direttore Spirituale del Professo di Voti Temporanei, scegliendolo tra i Cappellani Conventuali, i Cappellani Conventuali

“ad honorem” e i Cappellani Magistrali, salvo che sussistano gravi motivi.

Articolo 41

Doveri dei Cavalieri di Voti Temporanei

- Parag. 1 - I Cavalieri di Voti Temporanei sono tenuti agli esercizi di pietà e ai corsi di perfezionamento di cui al rispettivo regolamento.
- Parag. 2 - Sotto la guida del Direttore Spirituale, e nell'ambito della disciplina vigente nelle varie istituzioni ed opere dell'Ordine, il Cavaliere di Voti Temporanei deve dedicarsi alle opere di misericordia, “quale servo dei nostri Signori poveri e malati” e alla difesa della Fede cattolica.

Articolo 42

Relazione del Direttore Spirituale del Professo di Voti Temporanei ai Superiori

Il Direttore Spirituale deve informare, almeno ogni anno, i Superiori competenti circa la vita religiosa del Cavaliere di Voti Temporanei e la sua attività nelle opere.

Articolo 43

Diritti e privilegi dei Professi di Voti Temporanei

- Parag. 1 - I Cavalieri Professi di Voti Temporanei godono dei medesimi privilegi e favori spirituali ai quali hanno diritto i Professi di Voti Perpetui e, alla loro morte, hanno diritto agli stessi suffragi.
- Parag. 2 - I Cavalieri Professi di Voti Temporanei hanno voce attiva e passiva, tranne nei casi contemplati nella Carta Costituzionale e nel Codice.

Articolo 44

Effetti della Professione dei Voti Temporanei

La Professione dei Voti Temporanei rende illeciti, ma non invalidi, gli atti contrari ai Voti stessi.

Sezione Quarta

Cavalieri Professi di Voti Perpetui

Articolo 45

Requisiti per la validità della Professione Perpetua

Per la validità della Professione Perpetua si richiede:

- a) che il Cavaliere abbia compiuto i trenta anni di età;
- b) che emetta i Voti immediatamente dopo la fine del periodo di Voti Temporanei;
- c) che, su presentazione del Superiore e del Capitolo competente, sia ammesso alla Professione dal Gran Maestro, previo parere del Sovrano Consiglio;
- d) che sia intervenuto il Nulla Osta del Prelato dell'Ordine;
- e) che la Professione sia emessa liberamente, a norma del Diritto Canonico;
- f) che sia ricevuta dal Gran Maestro, o da un suo delegato, ovvero dal Superiore competente, nel caso si tratti di Cavaliere Professo.

Articolo 46

Durata dei Voti Temporanei richiesta per la Professione Perpetua

Parag. 1 - Per la validità della Professione Perpetua, oltre a quanto richiesto nell'Articolo 45, è necessario che il periodo della Professione Temporanea sia stato di cinque anni continuativi qualora l'Aspirante non abbia compiuto quaranta anni di età.

- Parag. 2 - Per i Cavalieri di età superiore ai quaranta anni sono sufficienti tre anni di Professione Temporanea, purché siano state osservate le condizioni di cui agli artt. 34 e 45.

Articolo 47

Esercizi spirituali in preparazione e alla Professione Perpetua

La Professione Perpetua deve essere preceduta da un corso di esercizi spirituali di otto giorni, in luogo approvato.

Articolo 48

Professione Perpetua

- Parag. 1 - La Professione Perpetua deve essere emessa secondo il cerimoniale dell'Ordine.
- Parag. 2 - Il documento recante la formula della Professione religiosa, che fa fede dell'avvenuta Professione di Voti Perpetui, deve essere firmato dal Cavaliere che ha professato i Voti, da chi ha ricevuto la Professione, nonché da due testimoni, ed è conservato, in copia autentica, nell'archivio del Gran Magistero, come anche nell'archivio del rispettivo Priorato o Sottopriorato o Associazione.
- Parag. 3 - Dell'avvenuta Professione il Superiore deve informare il Parroco del luogo in cui il Cavaliere Professo di Voti Perpetui è stato battezzato, perché ne prenda nota nel libro dei battesimi.

Articolo 49

Effetti della Professione Perpetua

La Professione Perpetua rende non solo illeciti ma anche invalidi gli atti ad essa contrari, sempre che possano essere invalidati ai sensi della legge della Chiesa.

Sezione Quinta
I Cappellani conventuali Professi

Articolo 50
Doveri dei Cappellani Conventuali

I Cappellani Conventuali Professi con i Voti religiosi si consacrano a Dio e, sotto l'autorità dei Superiori, si dedicano alla cura pastorale dei membri dell'Ordine, all'assistenza religiosa nelle opere caritative e missionarie dell'Ordine e al servizio delle sue Chiese.

Articolo 51
Disposizioni del Codice circa i Cappellani Conventuali

Si applica ai Cappellani Conventuali Professi ciò che il Codice stabilisce circa l'ammissione nell'Ordine, il Noviziato e la Professione dei Cavalieri, fatte salve le disposizioni particolari di Diritto Canonico e quelle degli artt. 52 e seguenti.

Articolo 52
Requisiti per l'ammissione dei Cappellani Conventuali

- Parag. 1 - Gli ecclesiastici che hanno ricevuto l'ordinazione sacerdotale possono essere ammessi alla Professione come Cappellani Conventuali dell'Ordine.
- Parag. 2 - Coloro che siano intenzionati a diventare Sacerdoti, possono diventare aspiranti al Noviziato dei Cappellani Conventuali ed essere ammessi al Noviziato dopo l'ordinazione diaconale.
Il Gran Maestro, previo parere del Sovrano Consiglio e approvazione del Prelato, emana regole speciali per l'Aspirantato.
- Parag. 3 - Prima di ammettere all'Aspirantato, o al Noviziato, si richiede l'approvazione del Prelato e dell'Ordinario.

Articolo 53

Maestro dei Novizi Cappellani Conventuali

- Parag. 1 - Il Maestro dei Novizi Cappellani Conventuali deve essere un Sacerdote, proposto dal Prelato dell'Ordine, che sia Professo dell'Ordine o, in mancanza, di altro Ordine Religioso.
- Parag. 2 - Il Maestro dei Novizi Cappellani deve presentare ogni semestre, ai competenti Superiori, tramite il Prelato, una relazione circa le qualità e l'attività dei singoli Novizi.

Articolo 54

Durata del Noviziato dei Cappellani Conventuali

Il Noviziato dei Cappellani Conventuali va compiuto, a norma del Diritto Canonico, conformemente all'art. 19, paragrafo 2, e deve durare almeno un anno.

Articolo 55

Professione Temporanea dei Cappellani Conventuali

Alla fine del Noviziato, il Cappellano Conventuale emette la Professione dei Voti Temporanei per un triennio, a norma del Diritto Canonico.

Articolo 56

Formula della Professione Temporanea dei Cappellani Conventuali

Il Cappellano Conventuale, nell'emettere la Professione, pronuncia la formula con gli specifici requisiti enunciata nell'art. 37, a norma del cerimoniale.

Articolo 57

Professione Perpetua dei Cappellani Conventuali

Terminato il periodo di Voti Temporanei, il Cappellano Conventuale emette la Professione di Voti Perpetui, conformemente alle prescrizioni del Diritto Canonico.

Articolo 58

Disciplina ecclesiastica dei Cappellani Conventuali

- Parag. 1 - Per la disciplina ecclesiastica i Cappellani Conventuali Professi sono immediatamente soggetti al Prelato dell'Ordine, coadiuvato da Cappellani con il titolo di Prefetti.
- Parag. 2 - Il Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio e parere conforme del Prelato, può emanare un regolamento speciale per i Cappellani Conventuali.

Articolo 59

Diritti e norme dei Cappellani Conventuali Professi

- Parag. 1 - I Cappellani Conventuali Professi di Voti Perpetui hanno voce nei Capitoli priorali e sottopriorali.
- Parag. 2 - Per quanto riguarda l'uso dell'abito, i Cappellani Conventuali Professi devono attenersi al cerimoniale.

Articolo 60

Titolo canonico di povertà dei Cappellani Conventuali Professi

Con la Professione, i Cappellani Conventuali acquistano il titolo canonico detto di povertà. L'Ordine assicura loro, ove necessario, un congruo sostentamento, a norma del Diritto Canonico.

CAPITOLO II
I VOTI RELIGIOSI

Sezione Prima
Il Voto di obbedienza

Articolo 61
La virtù dell'obbedienza

La virtù dell'obbedienza muove l'animo alla imitazione di Gesù Cristo, che si fece obbediente fino alla morte sulla Croce.

Articolo 62
Il Voto di obbedienza

Con il Voto di obbedienza i Cavalieri e i Cappellani Professi si obbligano a obbedire al Santo Padre e ai legittimi Superiori, secondo la Carta Costituzionale ed il Codice.

Articolo 63
Precetto del Voto di obbedienza

- Parag. 1 - I Superiori agiscono in forza del Voto quando usano le formule: "in virtù ..." ovvero "in nome di Dio", o altre analoghe.
- Parag. 2 - Il comando non deve imporsi se non per cause gravi e giuste e per iscritto, o innanzi a due testimoni.

Articolo 64
Osservanza delle leggi dell'Ordine

Le prescrizioni contenute nelle leggi dell'Ordine non costituiscono di per sé precetto sotto pena di peccato, a meno che non si tratti di materia di leggi divine e di Voti.

Articolo 65

Rapporti con i Superiori dell'Ordine

I Professi devono avere rispetto religioso verso i Superiori e devono sottomettersi a loro con amore e devozione. Il rispetto non toglie la libertà di manifestare ad essi ciò che stimano conveniente per il bene dell'Ordine.

Articolo 66

Spirito di collaborazione tra membri e Superiori

Per favorire l'unione e la concordia, i Professi si mantengano in fraterni rapporti e abbiano cura di conferire regolarmente con i loro Superiori e di essere assidui alle adunanze.

Sezione Seconda

Il Voto di castità

Articolo 67

Il Voto di castità

- Parag. 1 - Il Voto di castità obbliga il Professo, anche in forza della virtù di religione, a vivere in celibato e ad evitare ogni atto interno ed esterno contrario alla purezza cristiana.
- Parag. 2 - Il Voto Temporaneo di castità costituisce impedimento impediente e quello Perpetuo impedimento dirimente per contrarre matrimonio.

Articolo 68

Aiuti spirituali per la pratica della castità

- Parag. 1 - Per rimanere fedele al Voto di castità occorre che il Professo faccia uso degli aiuti soprannaturali come, principalmente, la frequenza dei Sacramenti della Penitenza e dell'Eucarestia, la filiale devozione alla Vergine Immacolata, la mortificazione dei sensi e la profonda umiltà.

Parag. 2 - Il Professo, non essendo tenuto alla vita comune, tanto più deve essere vigilante ed evitare la partecipazione a riunioni e divertimenti mondani. Cerchi, col suo comportamento, di essere di edificazione, onorando il suo stato di religioso nell'Ordine di Malta.

Sezione Terza
Il Voto di povertà

Articolo 69
Il Voto di povertà

Per il Voto Temporaneo di povertà il Professo rinuncia al libero uso dei beni temporali, a norma del presente Codice.

Articolo 70
Effetti del Voto Temporaneo di povertà

I Professi di Voti Temporanei conservano la proprietà dei beni e la capacità di acquisire altri, anche a seguito di successione ereditaria.

Articolo 71
Divieto di donazione

I Professi di Voti Temporanei non possono donare "inter vivos" i propri beni.

Articolo 72
Testamento antecedente la Professione

Parag. 1 - Prima della Professione il Novizio deve fare testamento e può disporre liberamente dei beni presenti e futuri. Dopo la Professione il testamento non può essere modificato senza il permesso del competente Superiore dell'Ordine.

Parag. 2 - L'originale o una copia del testamento, in plico sigillato, viene consegnato al Superiore il quale deve avere cura di custodirlo.

Parag. 3 - Il candidato Professo dovrà consegnare l'inventario del suo patrimonio al Superiore, il quale provvederà a sigillarlo ed a custodirlo, affinché non venga a conoscenza di terzi.

Articolo 73

Diritti dell'Ordine sui beni del Professo

Viene devoluto all'Ordine tutto ciò che il Professo acquista mediante la sua attività o "intuitu religionis".

Articolo 74

Beni acquisiti "intuitu religionis"

Salvo espressa dichiarazione contraria, qualunque donazione o lascito in favore del Professo si intende "intuitu religionis".

Articolo 75

Uso e usufrutto dei propri beni

Parag. 1 - A norma del Diritto Canonico, prima dei Voti Temporanei e per la durata di essi, il Novizio deve cedere a persona di sua scelta l'amministrazione dei beni e disporre del loro uso o usufrutto. Il Novizio, dopo l'emissione dei Voti Temporanei, deve mantenere una parte delle rendite del suo patrimonio, affinché possa provvedere al suo tenore di vita e a sostenere le opere dell'Ordine.

Parag. 2 - Col consenso del Gran Maestro, previo voto deliberativo della maggioranza dei Cavalieri Professi del Sovrano Consiglio, il Cavaliere Professo può conservare l'amministrazione dei beni anche dopo l'emissione dei Voti Temporanei, in

osservanza del disposto del parag. 1. Egli deve curare l'amministrazione dei beni, sempre con la diligenza e gli obblighi del buon padre di famiglia, nell'uso e nell'usufrutto, nei limiti previsti dal presente Codice.

Articolo 76

Condizioni per il privilegio circa l'amministrazione, l'uso e l'usufrutto dei beni

Con il permesso del Gran Maestro, conformemente all'art. 75 e sempre sotto il controllo del Gran Priore o Priore, il Professo provvede:

- a) alle ordinarie spese personali, come: vitto, alloggio, vestiario, in rapporto alla sua posizione sociale, con obbligo di rendere conto al Superiore ogni anno;
- b) alle future necessità, secondo le comuni regole di previdenza;
- c) al versamento di un contributo annuo per le opere dell'Ordine.

Articolo 77

Autorizzazione per spese straordinarie

Per le spese straordinarie il Professo deve previamente ottenere permesso esplicito del Superiore, a seconda delle circostanze.

Articolo 78

Erogazioni in favore dell'Ordine o di cause pie

Dopo aver provveduto alle spese ordinarie e straordinarie, il Professo è tenuto ad erogare, col consenso dei Superiori, l'eventuale eccedente alle opere dell'Ordine o ad altre cause pie.

Articolo 79
Spirito del Voto di povertà

Secondo lo spirito evangelico della povertà il Professo, pur vivendo nel secolo, deve limitare le esigenze, privandosi opportunamente non solo del superfluo, ma anche di ciò che non sia realmente necessario.

Articolo 80
Effetti del Voto Perpetuo di povertà

Con il Voto Perpetuo di povertà il Professo rinuncia, oltre all'uso e all'usufrutto dei beni, anche alla proprietà dei medesimi e alla capacità di possedere o di acquistare per sé beni temporali.

Articolo 81
Rinuncia dei beni prima della Professione Perpetua

Il Professo di Voti Perpetui, nei sessanta giorni che precedono la Professione Perpetua, deve rinunciare, nel caso in cui abbia luogo la Professione medesima, in favore di chi vuole, a tutti i beni dei quali abbia la titolarità.

Articolo 82
Beni acquisiti dal Professo di Voti Perpetui

I beni che pervengono al Professo, a qualunque titolo, dopo l'emissione dei Voti Perpetui, passano in proprietà del competente Gran Priorato o Priorato, ovvero, del Comun Tesoro nel caso di Professi in "Gremio Religionis".

Articolo 83
Domanda di indulto circa il Voto Perpetuo di povertà

Il Gran Maestro nell'inoltare alla Santa Sede, previo voto deliberativo della maggioranza dei Cavalieri Professi del Sovrano Consiglio, la supplica per l'ammissione alla Professione Perpetua, può per giusti motivi chiedere in favore del candidato la concessione di particolari disposizioni circa la osservanza del Voto di povertà.

Articolo 84

Atti seguenti la Professione Perpetua

Il Professo, appena emessa la Professione Perpetua, deve compiere gli atti necessari perchè si producano i medesimi effetti in base alla legge civile.

CAPITOLO III

GLI OBBLIGHI DEI PROFESSI IN GENERALE

Articolo 85

Doveri dei Professi

I Professi, memori della loro sublime vocazione e degli obblighi liberamente assunti dinanzi alla Chiesa e all'Ordine, devono conformare la vita allo spirito del Vangelo, secondo la Carta Costituzionale e il Codice, e tendere alla perfezione religiosa.

Articolo 86

Pratiche religiose dei Professi

I Professi adempiano diligentemente ai doveri comuni della vita cristiana e, salvo legittimi impedimenti:

- a) si dedichino regolarmente, almeno un'ora al giorno, ad esercizi di pietà;
- b) si accostino assiduamente alla Santa Comunione e al Sacramento della Penitenza, secondo il consiglio del Direttore Spirituale;
- c) ogni anno prendano parte ad un corso di esercizi spirituali, di almeno cinque giorni interi, in una casa religiosa.

Articolo 87

Libera professione e cariche pubbliche

I Cavalieri Professi possono, col beneplacito del Superiore, esercitare una libera professione e accettare un ufficio pubblico.

Articolo 88

Regolamento per l'attività dei Professi

Il Gran Maestro, in ossequio al Codice, previo voto deliberativo della maggioranza dei Cavalieri Professi del Sovrano Consiglio, stabilisce, in apposito regolamento, come i Professi debbano dedicare la vita all'apostolato e alle attività proprie dell'Ordine.

Articolo 89

Diritti dei Cavalieri Professi

I Cavalieri Professi hanno voce nei Capitoli di appartenenza.

CAPITOLO IV

PASSAGGIO AD ALTRO ORDINE RELIGIOSO USCITA E DIMISSIONE DALL'ORDINE

Articolo 90

Passaggio ad altro Ordine religioso

Per il passaggio di un membro Professo dell'Ordine ad altra religione si devono osservare le norme del Diritto Canonico.

Articolo 91

Secolarizzazione e uscita dall'Ordine

Per i Professi di Voti Temporanei si applicano le norme del Codice di Diritto Canonico per la secolarizzazione e l'uscita dall'Ordine, salve le disposizioni del Can. 688.

Articolo 92

Esclusione di diritti economici per chi esce dall'Ordine

Coloro che escono dall'Ordine non possono avanzare alcuna pretesa per qualsiasi opera prestata in passato, o che presteranno in futuro, nell'Ordine stesso.

Difatti, prima della emissione dei Voti e dopo aver avuto per conto proprio delle consulenze legali, il candidato, prima di operare, deve firmare una dichiarazione di nulla pretendere.

Articolo 93

Dimissione dall'Ordine

La dimissione dei Professi dall'Ordine è regolata dalle norme del Diritto Canonico.

CAPITOLO V

I MEMBRI DEL SECONDO CETO

Sezione Prima

I Cavalieri e le Dame in Obbedienza

Articolo 94

Promessa ed impegni

Parag. 1 - I Cavalieri e le Dame in Obbedienza si obbligano, con una speciale Promessa, vincolante in coscienza, ad una vita tendente alla perfezione cristiana, secondo il proprio stato, nello spirito dell'Ordine e nell'ambito delle sue opere, in conformità della propria vocazione e delle direttive dei legittimi Superiori. Compresi del valore spirituale di tanto impegno davanti a Dio, essi devono osservare diligentemente la legge divina e i precetti della Chiesa, così da essere costante esempio di pietà e di virtù, di zelante apostolato e di devozione alla Santa Chiesa.

Parag. 2 - I Cavalieri e le Dame in Obbedienza si impegnano ad usare dei beni temporali secondo lo spirito del Vangelo.

Parag. 3 - I Cavalieri e le Dame in Obbedienza non godono di privilegi e di precedenza nei confronti degli altri membri dell'Ordine.

Articolo 95

Requisiti per l'ammissione dei Cavalieri e delle Dame in Obbedienza

Ai fini del processo previsto per l'ammissione, l'aspirante Cavaliere o Dama deve provare:

- a) di professare la religione cattolica;
- b) di non essere trattenuto da alcun impedimento canonico o morale;
- c) di aver compiuto i venticinque anni di età;
- d) di appartenere da almeno un anno all'Ordine;
- e) se ha contratto matrimonio, di possedere il consenso scritto del coniuge.

Articolo 96

Atti precedenti l'ammissione

Parag. 1 - Il membro dell'Ordine che desidera essere ammesso alla Promessa deve inoltrare domanda scritta al Priore o al Reggente, e al Presidente dell'Associazione alla quale appartiene, e presentare le prove di cui all'art. 95.

Parag. 2 - L'autorità indicata nel parag. 1, udito il parere del rispettivo Capitolo o Consiglio, propone al Gran Maestro l'ammissione del candidato all'anno di preparazione.

Parag. 3 - L'ammissione è disposta dal Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio e Nulla Osta del Prelato.

Articolo 97

Preparazione dei candidati

- Parag. 1 - La preparazione deve essere compiuta sotto la guida di un Cavaliere Professo o, in mancanza, di un Cavaliere o di una Dama in Obbedienza di provato zelo e prudenza, ovvero di un Sacerdote, preferibilmente Cappellano dell'Ordine, designato dal rispettivo Superiore col consenso del Gran Maestro .
- Parag. 2 - Il candidato inizia e conclude la prova con un corso di esercizi spirituali, di almeno cinque giorni interi, in un luogo approvato.
- Parag. 3 - Durante il periodo di prova il Cavaliere la Dama o il Sacerdote, alla cui guida il candidato è stato affidato, deve fargli conoscere gli ordinamenti, la storia e la tradizione dell'Ordine e formarlo ed iniziarlo alle pratiche di pietà, all'esercizio dell'apostolato e agli obblighi propri della Promessa. A questo fine il candidato deve esercitarsi nella pratica della carità cristiana, visitando i malati ed i poveri, preferibilmente nell'ambito delle opere dell'Ordine.

Articolo 98

Relazione sul candidato

Al termine dell'anno di preparazione, l'incaricato della guida spirituale presenta al Superiore competente una relazione circa la condotta del candidato.

Articolo 99

Ammissione alla Promessa dei candidati

Al termine dell'anno di preparazione, col consenso del rispettivo Capitolo o Consiglio, il Superiore presenta la proposta di ammissione alla Promessa, che è accolta dal Gran Maestro, udito il parere del Sovrano Consiglio e del Prelato.

Articolo 100

Promessa ed atti seguenti

- Parag. 1 - L'aspirante ammesso alla Promessa pronuncia la seguente formula:
"Io ... invocando il nome di Dio prometto di osservare fedelmente le leggi del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, detto di Rodi, detto di Malta, di adempiere ai doveri di spettanza dei Cavalieri e Dame in Obbedienza e di prestare la dovuta obbedienza a qualunque Superiore mi verrà assegnato. Così mi assistano Iddio, la SS.ma Vergine Immacolata, San Giovanni Battista, nostro Glorioso Patrono, il Beato Fra' Gerardo, nostro Venerato Fondatore, e tutti i Santi dell'Ordine."
- Parag. 2 - La Promessa deve essere ricevuta dal Gran Maestro, Priore o Reggente, o da un suo delegato speciale, alla presenza di due testimoni.
- Parag. 3 - Il documento, che fa fede della Promessa, è sottoscritto dal Cavaliere o dalla Dama che ha pronunciato la Promessa, da chi ha ricevuto la Promessa e da due testimoni.
- Parag. 4 - Il documento originale è conservato nell'archivio del Gran Magistero e copia autentica in quello del Priorato o Sottopriorato o Associazione.
- Parag. 5 - La cerimonia della Promessa è disciplinata dal cerimoniale.

Articolo 101

Doveri spirituali

Il Cavaliere o la Dama in Obbedienza deve:

- a) assistere i confratelli in unione di preghiere e di opere, essendo a questo fine tenuto a dire ogni giorno il Credo e un Pater, Ave, Gloria;

- b) assistere con frequenza alla S. Messa, accostarsi assiduamente ai Sacramenti della Penitenza e della Eucarestia, secondo il consiglio del proprio Direttore Spirituale, e partecipare alla vita parrocchiale;
- c) partecipare ogni anno ad un corso di esercizi spirituali di almeno tre giorni interi in un luogo approvato, e prendere parte ai corsi e convegni di formazione o di istruzione indetti dai Superiori;
- d) attenersi al regolamento di vita spirituale che viene approvato dal Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio.

Articolo 102

Criteria per l'assegnazione dei compiti

Nell'assegnazione dei compiti i Superiori devono tenere conto dei doveri di stato, delle attitudini, della particolare preparazione professionale e delle disponibilità del Cavaliere o della Dama in Obbedienza.

Articolo 103

Cambiamento di attività

Se per giusti motivi un Cavaliere o una Dama in Obbedienza ha difficoltà a dedicarsi all'attività prescritta, ne dà notizia al Superiore competente, il quale gliene prescrive un'altra.

Articolo 104

Recesso dalla Promessa

Parag. 1 - Il Cavaliere o la Dama in Obbedienza può recedere dalla Promessa per importanti motivi personali.
La richiesta deve essere indirizzata al proprio Superiore, il quale la inoltrerà al Gran Maestro, insieme con il suo parere e quello del rispettivo Cappellano.

Il Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio, decide sulla richiesta.

- Parag. 2 - Con la notifica della dispensa dalla Promessa il Cavaliere o la Dama in Obbedienza cessa di far parte del secondo cetto e rientra nel cetto di provenienza. Se la dispensa non viene concessa, il Cavaliere o la Dama può rimanere nel secondo cetto o recedere dalla appartenenza all'Ordine.

Articolo 105

Sanzioni disciplinari

La colpevole inosservanza degli obblighi che derivano dalla Promessa comporta la applicazione delle sanzioni disciplinari previste dagli artt. 120 e seguenti.

Articolo 106

Uso dell'abito e delle insegne

L'uso dell'abito e delle insegne per Cavalieri e Dame in Obbedienza è disciplinato dal cerimoniale.

Articolo 107

Passaggio alla Professione religiosa

- Parag. 1 - Al Cavaliere in Obbedienza di stato libero che chiede di essere ammesso alla Professione religiosa dell'Ordine si applicano le norme del Titolo II, Capitolo I.
- Parag. 2 - L'esito favorevole del processo, di cui al parag. 1, permette al Cavaliere di iniziare subito il Noviziato.

Sezione Seconda
Requisiti comuni

Articolo 108

Ammissione dei membri del terzo ceto

- Parag. 1 - Per l'ammissione all'Ordine il candidato deve essere presentato al Gran Maestro da un membro del Sovrano Consiglio, previo consenso del Priore o del Presidente dell'Associazione, per il tramite della Cancelleria del Gran Magistero, ovvero dal Priore o dal Presidente dell'Associazione.
- Parag. 2 - La presentazione delle prove nobiliari non costituisce, di per sé, diritto all'ammissione nell'Ordine.

Articolo 109

Anno di preparazione

La ricezione dei Cavalieri, delle Dame, dei Donati e delle Donate deve essere preceduta da un periodo di preparazione della durata di un anno durante il quale il candidato viene reso edotto della storia dell'Ordine e partecipa alle opere e manifestazioni dello stesso. E' facoltà del Sovrano Consiglio dispensare, in casi singoli, da questo requisito.

Articolo 110

Ricezione dei Sacerdoti

- Parag. 1 - Per l'ammissione dei Cappellani Conventuali "ad honorem" o dei Cappellani Magistrali occorre il previo parere favorevole del Prelato.
- Parag. 2 - Per l'ammissione dei Cappellani Gran Croce Conventuali "ad honorem" occorre il previo parere favorevole del Cardinale Patrono, udito il Prelato.

- Parag. 3 - Previo parere del Sovrano Consiglio, il Gran Maestro può ricevere o promuovere un Cardinale di Santa Romana Chiesa al rango di Balì Gran Croce di Onore e Devozione.

Articolo 111

Insigniti di onorificenze

I decorati dell'Ordine al Merito Melitense non diventano, per questo motivo, membri dell'Ordine.

Articolo 112

Requisiti nobiliari

I requisiti nobiliari di coloro che aspirano alla ricezione nell'Ordine debbono essere esaminati in forza di apposito regolamento che il Gran Maestro, previo parere del Sovrano Consiglio, emanerà entro un anno dalla entrata in vigore del presente Codice.

Articolo 113

Requisiti per l'ammissione

- Parag. 1 - Ai fini del processo previsto per l'ammissione, l'aspirante Cavaliere o Dama deve provare di professare la religione cattolica.
- Parag. 2 - Alla domanda di ammissione sottoscritta dal candidato, devono essere allegati i seguenti documenti:
- a) certificato di battesimo, certificato di nascita che attesti la maggiore età e certificato di stato di famiglia;
 - b) titoli speciali di benemerienze ricevuti o spettanti;
 - c) attestazione del proprio Ordinario circa la vita e i costumi;
 - d) certificato del termine dell'anno di preparazione.

- Parag. 3 - Per i Sacerdoti è sufficiente la presentazione di una raccomandazione scritta o Nulla Osta del proprio Ordinario o del Superiore del proprio Ordine ed il certificato di ordinazione.

Articolo 114

Ammissione

L'ammissione nell'Ordine spetta al Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio.

Articolo 115

Ammissione "Motu Proprio"

- Parag. 1 - L'ammissione "Motu Proprio" da parte del Gran Maestro è portata preventivamente a conoscenza del Sovrano Consiglio, del Priore e del Presidente dell'Associazione interessata.
- Parag. 2 - Il numero delle ammissioni "Motu Proprio" è determinato dal Capitolo Generale.

Articolo 116

Doveri

I membri del terzo ceto devono tenere, in base alla Carta Costituzionale, condotta cristianamente esemplare nella vita privata e pubblica, contribuendo a rendere operante la tradizione dell'Ordine. Ad essi incombe, in modo particolare, la cooperazione effettiva nelle opere melitensi di assistenza ospedaliera e sociale.

Articolo 117

Collaborazione tra i Cappellani Conventuali Professi e i Cappellani del terzo ceto

I Cappellani appartenenti al terzo ceto collaborano con i Cappellani Conventuali Professi secondo le loro possibilità in ossequio alle direttive dei Superiori competenti e del Prelato dell'Ordine.

Articolo 118

Cerimonia di ricezione

La ricezione dei membri dell'Ordine avviene "infra Missam" a norma del cerimoniale e la consegna del decreto può essere effettuata dopo la cerimonia.

CAPITOLO VI

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER I MEMBRI DEL SECONDO E TERZO CETO

Articolo 119

Sanzioni disciplinari

I membri appartenenti al secondo e al terzo ceto, il cui comportamento si allontani dalla condotta esemplare, sono soggetti alle sanzioni disciplinari previste nel presente capitolo.

Articolo 120

Forme di sanzioni disciplinari

Le forme di sanzioni disciplinari sono, secondo il grado della colpa:

- a) l'avvertimento;
- b) il rimprovero;
- c) la sospensione;
- d) la radiazione.

Articolo 121

Avvertimento e rimprovero

Per l'avvertimento e il rimprovero non occorre procedimento speciale, ma spetta al Superiore correggere o richiamare al dovere, secondo lo spirito del Vangelo.

Articolo 122

Commissione disciplinare

Per l'istruttoria circa la sospensione e la radiazione, in ogni Priorato, Sottopriorato e Associazione è costituita una Commissione permanente disciplinare composta da tre membri e assistita da un segretario.

Articolo 123

Sospensione e radiazione

Parag. 1 - La sospensione è misura disciplinare temporanea che può esser comminata se un membro dell'Ordine:

- a) si trova in posizione di indegnità;
- b) non rispetta il pagamento della quota prescritta per almeno due anni o finchè non venga chiarita la sua posizione e non venga effettuato il pagamento delle quote arretrate.
Prima della sospensione il suo Superiore potrà suggerirgli l'astensione cautelativa;
- c) è perseguito dalla giustizia per fatti gravi di indole morale, accertati dal Gran Maestro con l'assistenza del Sovrano Consiglio. Nel caso di titolari di cariche elettive occorre il consenso del Sovrano Consiglio, espresso con i due terzi di maggioranza ed il voto del Gran Maestro. Nel caso i fatti riguardino l'Ordine, non potrà procedersi a sospensione, ma si applicano le norme disciplinari interne.

Parag. 2 - La radiazione è misura disciplinare definitiva, che può esser comminata se un membro dell'Ordine:

- a) assume una condotta gravemente incompatibile con l'appartenenza all'Ordine;
- b) non ha effettuato il pagamento delle quote arretrate e persiste per altri due anni nella morosità.

- Parag. 3 - Le misure disciplinari sono inflitte dal Gran Maestro, previo parere del Sovrano Consiglio, a richiesta del Superiore dell'appartenente all'Ordine.

Articolo 124

Preliminari del procedimento disciplinare

- Parag. 1 - L'iniziativa del procedimento spetta al Superiore, il quale deve darne comunicazione alla Cancelleria del Gran Magistero .
- Parag. 2 - Il Gran Maestro, previo parere del Sovrano Consiglio, può, per giusti motivi, avocare il procedimento, costituendo apposita Commissione disciplinare.
- Parag. 3 - Il Gran Maestro ha, in ogni caso, potere di sospendere cautelativamente chi è sottoposto a procedimento disciplinare .

Articolo 125

Procedimento disciplinare

- Parag. 1 - Chi è sottoposto a procedimento disciplinare deve essere immediatamente informato e messo in condizione di presentare la sua difesa nel termine assegnatogli, che deve essere congruo.
- Parag. 2 - Trascorso il termine, il Presidente della Commissione convoca l'accusato dinanzi alla Commissione disciplinare entro un termine non minore di quindici giorni. Entro questo termine l'accusato può esercitare il diritto di riconsuazione, a norma del Codice di procedura civile.
- Parag. 3 - L'accusato può farsi assistere da un difensore di fiducia, iscritto all'Albo professionale dei patrocinanti innanzi le Magistrature Superiori nazionali da non meno di dieci anni.

Articolo 126

Svolgimento del procedimento disciplinare

- Parag. 1 - I testimoni, prima di essere ascoltati, prestano giuramento.
- Parag. 2 - La sola documentazione utilizzabile dalla Commissione è, a pena di nullità, quella acquisita agli atti.
- Parag. 3 - I dibattiti non sono pubblici.
- Parag. 4 - E' prescritto il segreto di ufficio.
- Parag. 5 - Il segretario della Commissione stende il processo verbale dell'udienza e lo sottoscrive insieme al Presidente.

Articolo 127

Delibera disciplinare

- Parag. 1 - La Commissione, terminata l'istruttoria, rimette al Superiore competente il fascicolo del procedimento insieme ad una relazione con la quale illustra le risultanze istruttorie.
- Parag. 2 - Il Superiore, ove dalle risultanze emergano fatti suscettibili di sospensione o di radiazione, rimette il fascicolo e la relazione della Commissione al Gran Maestro al quale, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio, spetta la decisione.

Articolo 128

Notifica della delibera disciplinare

- Parag. 1 - La notifica della delibera disciplinare è curata per iscritto con recapito assicurato.
- Parag. 2 - Della avvenuta notifica deve essere conservato documento ufficiale nell'archivio magistrale.

Articolo 129

Ricorso

- Parag. 1 - Contro le delibere disciplinari è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso scritto argomentato ai Tribunali Magistrali.
- Parag. 2 - Il ricorso può essere inviato per il tramite di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, valendo in tal caso la data di spedizione.

CAPITOLO VII

GRADI E ONORIFICENZE

Articolo 130

Gradi dell'Ordine

- Parag. 1 - I membri di cui all'art. 8 della Carta Costituzionale appartenenti al primo e al secondo cetto, nonché alle categorie a), c), e) del terzo cetto, sono distinti nei gradi di:
- a) Cavaliere o Dama;
 - b) Cavaliere di Gran Croce o Dama di Gran Croce.
- Parag. 2 - La dignità di Bali può essere conferita ai Cavalieri Gran Croce di Giustizia, ai Cavalieri Gran Croce di Onore e Devozione del secondo e terzo cetto, nonché ai Cardinali di Santa Romana Chiesa.
- Parag. 3 - Ai Cavalieri Gran Croce di Grazia e Devozione e Grazia Magistrale può essere conferita la distinzione della Fascia.
- Parag. 4 - Ai Cappellani Professi e ai Cappellani Conventuali "ad honorem" può essere conferito il grado di Cappellano di Gran Croce.
- Parag. 5 - La foggia delle insegne dei differenti ceti e gradi è fissata da norme regolamentari, approvate dal Gran Maestro con voto deliberativo del Sovrano Consiglio.

Articolo 131

Trattamento di Commendatore

Il trattamento di Commendatore compete di diritto:

- a) ai Cavalieri Professi di Voti Perpetui che siano investiti dal competente Priorato di una Commenda di Giustizia;
- b) ai Cavalieri di Onore e Devozione titolari di Commende di giuspatronato familiare, secondo le norme fissate dalle tavole di fondazione.

Articolo 132

Onorificenze dell'Ordine

Parag. 1 - A coloro che abbiano acquisito speciali meriti possono essere conferiti:

- a) il Collare dell'Ordine "pro Merito Melitensi";
- b) la Croce dell'Ordine "pro Merito Melitensi";
- c) la Medaglia dell'Ordine "pro Merito Melitensi".

Parag. 2 - Il grado e l'ordine della decorazione civile o militare sono stabiliti in base ad apposito statuto emanato dal Gran Maestro, previo parere del Sovrano Consiglio.

Articolo 133

Requisiti richiesti per i candidati alle onorificenze

I candidati alle onorificenze devono essere di specchiata onestà.

Titolo III
IL GOVERNO

CAPITOLO I
IL GRAN MAESTRO

Articolo 134
Doveri

Il Gran Maestro, quale Superiore religioso e Sovrano, deve dedicarsi pienamente all'incremento delle opere melitensi ed essere di esempio per tutti i membri nell'osservanza religiosa.

Articolo 135
Incompatibilità della carica con altri uffici

- Parag. 1 - All'atto dell'accettazione dell'elezione a Gran Maestro restano vacanti tutti gli uffici e le prerogative di cui il Gran Maestro era in precedenza investito nell'Ordine.
- Parag. 2 - Il Gran Maestro deve immediatamente rinunciare a qualunque altra attività incompatibile con la sua posizione.

Articolo 136
Residenza

La residenza del Gran Maestro è presso la sede dell'Ordine, da dove egli può allontanarsi solo per motivi di ufficio o di forza maggiore o per giusta causa.

Articolo 137

Autorità

La personale autorità del Gran Maestro si estende a tutte le persone, gli enti melitensi e le proprietà, secondo le leggi dell'Ordine.

Articolo 138

Compiti disciplinari

E' compito del Gran Maestro vigilare sulle case conventuali e sulle Chiese dell'Ordine, affinché sia osservata la disciplina e sia mantenuto lo spirito religioso, nonché sulle istituzioni autorizzate ad usare l'emblema dell'Ordine.

Articolo 139

Visite alle istituzioni melitensi

Incombe al Gran Maestro l'obbligo di visitare almeno ogni cinque anni, personalmente, o per il tramite di membri del primo e del secondo ceto, i Priorati e i Sottopriorati, come pure le Associazioni e le opere.

Articolo 140

Pubblicazione degli atti

Il Gran Maestro dispone che nel Bollettino Ufficiale, oltre agli atti del suo governo, vengano pubblicati i documenti della Santa Sede che riguardano l'Ordine.

Articolo 141

Rinuncia all'ufficio

Il Gran Maestro che rinunzi al suo ufficio assume, vita natural durante, la dignità di Balì Gran Priore titolare ed è soggetto unicamente al Capo dell'Ordine.

CAPITOLO II

GOVERNO STRAORDINARIO

Articolo 142

Governo dell'Ordine durante la vacanza dell'ufficio di Gran Maestro

In tutti i casi in cui l'Ordine non può essere governato da un Gran Maestro, subentra un Luogotenente Interinale.

CAPITOLO III

IL LUOGOTENENTE INTERINALE

Articolo 143

Compiti

Il Luogotenente Interinale provvede ad informare della vacanza dell'ufficio di Gran Maestro il Sommo Pontefice, i Capi degli Stati con i quali l'Ordine mantiene relazioni diplomatiche e le diverse organizzazioni melitensi.

Articolo 144

Poteri

- Parag. 1 - Il Luogotenente Interinale, col Sovrano Consiglio, deve limitarsi alla ordinaria amministrazione, astenendosi da iniziative che non siano necessarie o urgenti.
- Parag. 2 - Durante il governo interinale rimangono sospesi l'ammissione di membri ed il conferimento di onorificenze.

Articolo 145

Convocazione del Consiglio Compito di Stato

Il Luogotenente Interinale, sentito il Sovrano Consiglio, convoca il Consiglio Compito di Stato non prima di quindici giorni e non oltre tre mesi dalla comunicazione di cui all'Articolo 143.

CAPITOLO IV

IL LUOGOTENENTE DI GRAN MAESTRO

Articolo 146

Poteri

Il Luogotenente di Gran Maestro gode degli stessi poteri del Gran Maestro, eccetto le prerogative onorifiche della sovranità.

CAPITOLO V

CONFERIMENTO DI CARICHE E INCOMPATIBILITA'

Articolo 147

Conferimento di cariche dell'Ordine

Le cariche sono conferite esclusivamente ai membri dell'Ordine. Eccezioni possono essere fatte per i rappresentanti diplomatici.

Articolo 148

Incompatibilità personale

- Parag. 1 - Le seguenti cariche non possono essere ricoperte dalle stesse persone:
- Membro del Sovrano Consiglio;
 - Membro del Consiglio di Governo;
 - Priore, Reggente;

- Luogotenente del Priore;
 - Procuratore;
 - Vicario;
 - Presidente di Associazione nazionale;
 - Membro della Camera dei Conti, della Consulta Giuridica e dei Tribunali Magistrali;
 - Avvocato di Stato.
- Parag. 2 - E' peraltro possibile svolgere contemporaneamente le funzioni di giudice dei Tribunali Magistrali e di membro della Consulta Giuridica.

CAPITOLO VI

LE ALTE CARICHE DEL GRAN MAGISTERO

Articolo 149

Il Gran Commendatore

- Parag. 1 - In caso di morte, rinuncia o impedimento permanente del Gran Maestro, il Gran Commendatore esercita le funzioni di Luogotenente Interinale.
- Parag. 2 - In caso di impedimento del Gran Maestro, che appaia permanente, il Gran Commendatore deve immediatamente convocare il Sovrano Consiglio per le delibere conseguenti, ai sensi dell'Articolo 17, parag. 2 della Carta Costituzionale.

Articolo 150

Compiti del Gran Commendatore

- Parag. 1 - il Gran Commendatore :
- a) coadiuva il Gran Maestro nell'osservanza dei carismi dell'Ordine e nella divulgazione e protezione della Fede, nella vigilanza sui Priorati e Sottopriorati, nella vigilanza sui membri del primo e del secondo ceto;

b) redige i rapporti delle visite e i rapporti da sottoporre alla Santa Sede sullo stato e la vita dell'Ordine.

Parag. 2 - Rientrano nella responsabilità del Gran Commendatore la cura della Cappella del Palazzo Magistrale e la realizzazione dei Pellegrinaggi dell'Ordine.

Parag. 3 - Il Gran Commendatore esercita la funzione di Superiore nei riguardi dei membri del primo e del secondo ceto aggregati nel "Gremio Religiosis".

Articolo 151

Il Gran Cancelliere

Parag. 1 - Il Gran Cancelliere è il capo della Cancelleria e degli uffici dipendenti.

Parag. 2 - E' responsabile degli Affari Esteri, delle Associazioni e di quanto concerne i membri del terzo ceto. A tal fine può essere coadiuvato da uno o da più Segretari Generali.

Parag. 3 - I Segretari Generali vengono nominati dal Gran Maestro, su proposta del Gran Cancelliere, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio, limitatamente al periodo di durata in carica del Gran Cancelliere .

Articolo 152

Compiti del Gran Cancelliere

Parag. 1 - Al Gran Cancelliere compete:

- a) la rappresentanza attiva e passiva dell'Ordine nei rapporti con i terzi;
- b) la conduzione politica e l'amministrazione interna dell'Ordine, salvo quanto di competenza delle altre Alte Cariche;

c) la redazione e la spedizione degli atti di governo nonché la organizzazione dei vari uffici, secondo le direttive del Gran Maestro;

d) la predisposizione, l'istruzione e le relazioni sugli argomenti da trattare nel Sovrano Consiglio, in conformità a quanto stabilito preventivamente con il Gran Maestro.

Parag. 2 - Il Gran Cancelliere cura la redazione del verbale delle riunioni del Sovrano Consiglio e provvede alla stesura delle relative deliberazioni. Il verbale deve essere approvato e sottoscritto nella successiva riunione del Sovrano Consiglio.

Articolo 153

Esecutorietà dei decreti del Gran Maestro

I decreti del Gran Maestro, sia magistrali sia consiliari, non hanno valore esecutivo se non sono controfirmati dal Gran Cancelliere .

Articolo 154

Le rappresentanze diplomatiche dell'Ordine

Parag. 1 - Le rappresentanze diplomatiche dipendono dal Gran Cancelliere.

Parag. 2 - I Capi delle missioni dell'Ordine rappresentano il Gran Maestro presso i Governi cui sono accreditati. Anche se, nei rispettivi Stati, esistono strutture proprie dell'Ordine, essi trattano gli affari di cui sono incaricati dal Gran Magistero, in modo indipendente, sotto la propria responsabilità.

Parag. 3 - Ogni singolo Capo missione presenta al Gran Cancelliere, almeno due volte l'anno o a richiesta, la relazione sulla situazione politica e religiosa dello Stato presso cui è accreditato, sulle attività dell'Ordine e sul gradimento da parte dell'opinione

pubblica, dei Vescovi locali e di altre strutture ecclesiastiche.

- Parag. 4 - Il Capo missione intratterrà buone e amichevoli relazioni con le strutture dell'Ordine nello Stato in cui opera.
- Parag. 5 - La nomina e la revoca dei rappresentanti diplomatici spetta al Gran Maestro, su proposta del Gran Cancelliere, sentito il Sovrano Consiglio.
- Parag. 6 - La nomina dei rappresentanti diplomatici dell'Ordine ha scadenza quadriennale e può essere rinnovata di quadriennio in quadriennio.

Articolo 155

Compiti del Grand'Ospedaliere

- Parag. 1 - Il Grand'Ospedaliere promuove, coordina e sorveglia le opere dei Priorati, delle Associazioni e delle altre strutture dell'Ordine, secondo il disposto del Codice, dei regolamenti e dei rispettivi statuti. Controlla il buon andamento di tutte le attività caritative che dipendono direttamente dal Gran Magistero.
- Parag. 2 - Il Grand'Ospedaliere ha il compito di curare che le direttive pastorali del Prelato dell'Ordine vengano applicate da coloro che servono nelle opere caritative e da coloro che vengono assistiti nelle istituzioni dell'Ordine.
- Parag. 3 - Il Grand'Ospedaliere, nello svolgimento delle sue funzioni, può essere assistito, ove lo ritenga opportuno, da un Consiglio, costituito da membri rappresentativi delle diverse aree geografiche in cui è presente l'Ordine.
I membri sono nominati con decreto magistrale su proposta del Grand'Ospedaliere e durano in carica fino alla scadenza del mandato del Grand'Ospedaliere.

Articolo 156

Compiti del Ricevitore del Comun Tesoro

- Parag. 1 - Il Ricevitore del Comun Tesoro:
- a) dirige l'amministrazione dei beni melitensi, d'intesa con il Gran Cancelliere, sotto l'autorità del Gran Maestro e la vigilanza della Camera dei Conti;
 - b) cura la redazione dei bilanci annuali, preventivi e consuntivi, relativi allo stato economico-finanziario, sottoponendoli al giudizio della Camera dei Conti e alla approvazione del Gran Maestro, previo parere del Sovrano Consiglio;
 - c) sottopone all'approvazione del Gran Maestro, previo parere del Sovrano Consiglio, l'accettazione di eredità, legati e donazioni, l'alienazione dei beni dell'Ordine e i conseguenti reinvestimenti;
 - d) dirige e sorveglia il servizio delle Poste Magistrali;
 - e) dirige e sorveglia, per il tramite di un Segretario Generale, i servizi interni delle case magistrali e, in particolare, l'ufficio del personale del Gran Magistero, l'ufficio tecnico e le attività di sorveglianza del Palazzo Magistrale e di altri edifici.
- Parag. 2 - Su proposta del Ricevitore del Comun Tesoro, il Segretario Generale viene nominato dal Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio, limitatamente al periodo di durata in carica del Ricevitore.

Articolo 157

Mandato del Gran Maestro al Ricevitore del Comun Tesoro

- Parag. 1 - Per mandato del Gran Maestro, il Ricevitore del Comun Tesoro vigila sull'amministrazione degli enti e delle opere melitensi.
- Parag. 2 - Il Ricevitore del Comun Tesoro deve controfirmare gli atti di alienazione e costitutivi di oneri relativi al patrimonio del Gran Magistero e dei Priorati.

Articolo 158

Domicilio dei titolari delle Alte Cariche

I titolari delle Alte Cariche hanno domicilio presso la sede dell'Ordine.

Articolo 159

Vacanza delle Alte Cariche

In caso di vacanza di una delle Alte Cariche, il Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio all'uopo immediatamente convocato, procede alla nomina, per cooptazione, del successore, il quale resta in carica fino al successivo Capitolo Generale.

CAPITOLO VII

IL PRELATO E IL CLERO

Articolo 160

Compiti del Prelato

Il Prelato, d'intesa con i Superiori, vigila affinché l'attività sacerdotale dei Cappellani Professi, di quelli "ad honorem" e Magistrali, nonché degli altri Sacerdoti preposti al servizio spirituale dell'Ordine, sia effettiva e proficua, ai sensi di apposito regolamento redatto dal Prelato stesso e previamente comunicato al Gran Maestro.

Articolo 161

Compiti dei Cappellani Conventuali Professi

È compito dei Cappellani appartenenti al primo ceto di consacrarsi, in virtù della Professione religiosa, alla cura spirituale dei membri dell'Ordine e all'apostolato delle sue opere, secondo le disposizioni dei Superiori.

Articolo 162

Ministero dei Cappellani

I Cappellani Professi e quelli "ad honorem" e Magistrali:

- a) promuovono funzioni sacre in occasione delle maggiori solennità religiose e di quelle che siano di speciale rilievo per l'Ordine;
- b) organizzano corsi superiori di cultura religiosa, adunanze e esercizi di devozione;
- c) provvedono affinché i membri dell'Ordine abbiano gli aiuti spirituali, in particolare in caso di malattia.

CAPITOLO VIII

IL SOVRANO CONSIGLIO

Articolo 163

Sede

Il Sovrano Consiglio si riunisce, di norma, presso la sede dell'Ordine.

Articolo 164

Presa di possesso dei membri

I membri del Sovrano Consiglio prendono possesso del loro ufficio pronunciando il prescritto giuramento nelle mani del Gran Maestro.

Articolo 165

Ordine del giorno e convocazione

- Parag. 1 - Il Gran Maestro predispone l'ordine del giorno e convoca il Sovrano Consiglio almeno sei volte all'anno e ogni volta che lo richiedano esigenze particolari.
- Parag. 2 - I membri del Sovrano Consiglio possono chiedere l'inserimento nell'ordine del giorno di questioni e proposte.
- Parag. 3 - I Priori, i Reggenti di Sottopriorato e i Presidenti delle Associazioni hanno facoltà di presentare al Gran Maestro le proposte di loro competenza, perché siano sottoposte all'esame del Sovrano Consiglio.
- Parag. 4 - La convocazione e l'ordine del giorno, a cura della Cancelleria del Gran Magistero devono essere comunicati tempestivamente ai membri del Sovrano Consiglio.

Articolo 166

Condizioni per la validità delle deliberazioni

Le deliberazioni del Sovrano Consiglio non sono valide se adottate in assenza del Gran Maestro o di un suo speciale delegato, e qualora non sia presente la maggioranza assoluta dei membri.

Articolo 167

Completamento del Sovrano Consiglio

In caso di morte, rinuncia o assenza prolungata oltre sei mesi, di uno dei membri del Sovrano Consiglio, il Gran Maestro invita il Sovrano Consiglio a procedere alla elezione di un successore, a norma dell'art. 159.

Articolo 168

Casi particolari di voto segreto

Oltre i casi espressamente previsti, il voto del Sovrano Consiglio deve essere segreto quando si tratti dell'ammissione dei membri del primo e secondo ceto o di questioni concernenti singole persone, e ogni volta che sia richiesto da un membro del Sovrano Consiglio.

Articolo 169

Revoca dalla carica

- Parag. 1 - La revoca per giusti motivi dalla carica di membro del Sovrano Consiglio è riservata al Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei votanti, udito il parere della Consulta Giuridica.
- Parag. 2 - Il decreto consiliare di revoca è impugnabile innanzi i Tribunali Magistrali.

CAPITOLO IX

IL CONSIGLIO DEL GOVERNO

Articolo 170

Luogo dell'adunanza

Il Consiglio del Governo è convocato dal Gran Maestro, che lo presiede a norma dell'Articolo 21 della Carta Costituzionale. Si riunisce presso la sede dell'Ordine, o in altro luogo stabilito dal Gran Maestro, dopo aver sentito il Sovrano Consiglio.

Articolo 171

Assunzione della carica

I membri del Consiglio del Governo prendono possesso del proprio ufficio pronunciando nelle mani del Gran Maestro il giuramento prescritto.

Articolo 172

Ordine del giorno e convocazione

- Parag. 1 - Il Gran Maestro predispone l'ordine del giorno del Consiglio del Governo che, con preavviso di almeno sei settimane, deve essere inviato dalla Cancelleria, insieme con la convocazione per l'adunanza.
- Parag. 2 - Ogni membro del Consiglio del Governo ha diritto di richiedere integrazioni dell'ordine del giorno entro tre settimane prima della data stabilita per l'adunanza, precisando gli argomenti da trattare.

Articolo 173

Verbali

- Parag. 1 - Per ogni adunanza dovrà essere redatto il verbale da conservare presso il Gran Magistero.
- Parag. 2 - Alla fine di ogni sessione e prima della sua conclusione, tutte le eventuali direttive dovranno essere rilette e verbalizzate. Per l'approvazione di ogni singola direttiva è necessario l'assenso della maggioranza dei presenti.
- Parag. 3 - L'estratto del verbale dell'adunanza contenente le direttive approvate, sottoscritto dal Gran Cancelliere, deve essere consegnato o inviato a tutti i membri con lettera con avviso di ricevimento.

Articolo 174

Obbligo di segretezza

- Parag. 1 - Le discussioni e i verbali sono sottoposti a vincolo di segretezza, salvo per quanto riguarda le direttive approvate.
- Parag. 2 - I membri del Consiglio del Governo hanno accesso ai verbali negli uffici del Gran Magistero.

CAPITOLO X
IL CAPITOLO GENERALE

Articolo 175
Convocazione

A norma dell'art. 22 della Carta Costituzionale, il Capitolo Generale è convocato e presieduto dal Capo dell'Ordine.

Articolo 176
Delegati degli enti dell'Ordine

- Parag. 1 - I due delegati che rappresentano i Priorati a norma dell'art. 22, parag. 2, lettera f) della Carta Costituzionale, sono eletti, a maggioranza dei presenti, dal Capitolo priorale, fra i membri del Priorato, in base allo statuto priorale.
È possibile la nomina di un delegato supplente.
- Parag. 2 - I Cavalieri del primo e del secondo ceto del "Gremio Religionis" eleggono per iscritto due Cavalieri rappresentanti, ai sensi dell'art. 22, parag. 2, lettera g) della Carta Costituzionale. Risultano eletti i due Cavalieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti. L'invito a partecipare alla elezione viene inoltrato per iscritto dal Gran Commendatore.
- Parag. 3 - La rappresentanza dei Sottopriorati è costituita da cinque Reggenti, eletti in seno ai Reggenti riuniti in assemblea. Per ogni delegato dovrà essere eletto un membro supplente. L'assemblea nella quale vengono scelti i Reggenti rappresentanti è presieduta dal Reggente del Sottopriorato più anziano, che dovrà stabilire data, luogo di convocazione e ordine del giorno.

- Parag. 4 - La rappresentanza delle Associazioni è costituita da quindici membri, eletti in una riunione dei Presidenti. Per ogni delegato dovrà essere eletto un membro supplente. I delegati non devono essere necessariamente Presidenti di una Associazione. La riunione nella quale vengono indicate le Associazioni rappresentanti è presieduta dal Presidente della Associazione più anziana, il quale fissa data, luogo di convocazione e ordine del giorno.

Articolo 177

Luogo, data e ordine del giorno

- Parag. 1 - Il Gran Maestro, o il Luogotenente in carica, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio, fissa luogo e data del Capitolo Generale, notificandoli con un preavviso di almeno sei mesi agli organismi costituzionali competenti.
Entro tre mesi dal giorno della notifica, i Priorati e le Associazioni comunicano al Gran Maestro i nominativi dei delegati e dei supplenti eletti ai sensi dell'art. 176.
- Parag. 2 - Almeno sessanta giorni prima della apertura del Capitolo Generale, il Gran Maestro, previo parere del Sovrano Consiglio, fissa l'ordine del giorno, comunicandolo ai Capitolari con la relativa documentazione.
- Parag. 3 - Entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'ordine del giorno, i Capitolari possono, anche individualmente, far pervenire al Gran Maestro proposte scritte di argomenti da inserire nell'ordine del giorno, corredate da opportuna documentazione e relazioni illustrative.
- Parag. 4 - Almeno sessanta giorni prima della data di inizio del Capitolo Generale, i Cavalieri di Giustizia possono far pervenire al Gran Cancelliere proposte di argomenti che desiderano trattare in sede di Capitolo Generale.

Articolo 178

Obbligo di presenza dei Capitolari

- Parag. 1 - I Capitolari hanno l'obbligo di intervenire personalmente, salvo impedimento giustificato e riconosciuto legittimo dal Gran Maestro. Il rappresentante sostituisce il delegato originale per tutto il periodo del Capitolo Generale.
- Parag. 2 - In tal caso, i delegati eletti possono farsi sostituire dai loro supplenti, previsti dall'Articolo 177. La sostituzione deve essere comunicata alla Cancelleria del Gran Magistero almeno trentasei ore prima dell'inizio del Capitolo Generale.

Articolo 179

Atti iniziali

- Parag. 1 - Il Capitolo Generale ha inizio con la celebrazione della Santa Messa.
- Parag. 2 - Nella prima seduta, dopo aver verificato la legittimità del mandato di ciascuno dei membri, il Capitolo procede alla elezione, a maggioranza dei presenti, del segretario e di due scrutatori i quali, prima di prendere possesso dell'ufficio, prestano il giuramento di rito.
- Parag. 3 - Il Presidente svolge la relazione sullo stato dell'Ordine.
- Parag. 4 - Il Prelato svolge la relazione sullo stato spirituale dell'Ordine.
- Parag. 5 - Il Ricevitore del Comun Tesoro presenta una relazione sull'impiego dei fondi pervenuti dai diversi enti e membri dell'Ordine.
- Parag. 6 - Il Presidente comunica al Capitolo le eventuali richieste presentate dai Priorati, dai Sottopriorati, dalle Associazioni e dai singoli membri dell'Ordine.

Articolo 180

Commissioni capitolari

Udite le relazioni, il Capitolo elegge, a maggioranza dei presenti, una o più Commissioni per l'esame delle questioni e per la presentazione di eventuali osservazioni e proposte per la trattazione.

Articolo 181

Invito di consulenti

Il Gran Maestro, col consenso del Capitolo, può invitare, senza diritto di voto, membri dell'Ordine per riferire su questioni di speciale interesse.

Articolo 182

Elezione dei membri del Sovrano Consiglio, del Consiglio di Governo e della Camera dei Conti

- Parag. 1 - Il Capitolo Generale, al termine della discussione, procede alla elezione a scrutini separati dei singoli membri del Sovrano Consiglio, del Consiglio di Governo e della Camera dei Conti, a norma della Carta Costituzionale.
- Parag. 2 - Il candidato eletto, se presente, deve immediatamente accettare o rifiutare l'elezione. Se l'eletto è assente, il Presidente deve chiedergli immediatamente, per il tramite di idoneo mezzo di comunicazione, se accetta l'elezione. Tuttavia, a richiesta dell'eletto, in entrambi i casi può concedersi un periodo di riflessione di trentasei ore. Il Capitolo Generale, dopo il rifiuto da parte dell'eletto, provvede immediatamente ad eleggere un nuovo candidato.

Articolo 183

Determinazione della quota annuale e delle tasse di passaggio

- Parag. 1 - Il Capitolo Generale stabilisce la quota annuale e le tasse di passaggio da versare al Gran Magistero, in base all'art. 9, parag. 4 della Carta Costituzionale. Per l'impiego delle quote annuali sarà proposto al Capitolo un programma di spesa quinquennale dal Ricevitore del Comun Tesoro, udita la Camera dei Conti.
- Parag. 2 - Almeno la metà dei Priori e dei delegati delle Associazioni presenti devono assentire sull'Ammontare della quota stabilita.
- Parag. 3 - Una Associazione o, ove applicabile, un Priorato o Sottopriorato di cui la maggioranza dei membri si trovino in una situazione di calamità finanziaria, può rivolgersi al Sovrano Consiglio per ottenere una riduzione straordinaria della quota e delle tasse di passaggio.

Articolo 184

Approvazione e conservazione del verbale

Al termine dei lavori, i verbali delle sedute, debitamente sottoscritti dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori, sono sottoposti all'approvazione del Capitolo Generale e conservati nell'archivio magistrale.

Articolo 185

Pubblicazione delle deliberazioni

Le deliberazioni del Capitolo Generale sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale.

CAPITOLO XI
IL CONSIGLIO COMPÌTO DI STATO

Articolo 186
Convocazione

Il Consiglio Compìto di Stato è convocato ai sensi dell'art. 145.

Articolo 187
Delegati delle istituzioni melitensi

I delegati delle istituzioni melitensi, di cui all'art. 23, paragrafi 2 f), g), h), i) della Carta Costituzionale, sono eletti a norma dell'art. 176.

Articolo 188
Presidenza e segreteria

- Parag. 1 - Le sedute del Consiglio Compìto di Stato sono presiedute dal Luogotenente in carica o, in caso di sua assenza, dal titolare dell'Alta Carica che lo segue, purché Professo, ovvero dal membro Professo del Sovrano Consiglio più anziano in Voti.
- Parag. 2 - Il Gran Cancelliere funge da segretario ed è coadiuvato da un altro membro nominato dal Presidente.
- Parag. 3 - In caso di impedimento del Gran Cancelliere, il Consiglio Compìto di Stato elegge, a maggioranza dei voti dei presenti, un segretario fra i suoi membri.

Articolo 189
Atti iniziali

Si applicano le norme dell'art. 179, paragrafi 1 e 2.

Articolo 190
*Elezione del Gran Maestro o
del Luogotenente di Gran Maestro*

L'elezione del Gran Maestro o del Luogotenente di Gran Maestro avviene, secondo il Diritto Melitense, per scrutinio segreto mediante schede.

Articolo 191
Consenso dell'eletto

L'eletto all'ufficio di Gran Maestro o Luogotenente di Gran Maestro, avuta comunicazione della elezione, esprime immediatamente la volontà di accettare o di rifiutare.

Articolo 192
Segreto circa l'elezione

Finché l'avvenuta elezione a Gran Maestro o a Luogotenente di Gran Maestro non sia stata comunicata al Sommo Pontefice, tutti coloro che hanno partecipato al Consiglio Compito di Stato sono tenuti a conservare il segreto sull'esito dell'elezione e sullo svolgimento dei lavori del Consiglio medesimo.

Articolo 193
Approvazione e conservazione dei verbali

I verbali delle sedute sono approvati al termine dei lavori e, dopo essere stati sottoscritti dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori, sono conservati tra gli atti segreti dell'archivio magistrale.

Articolo 194
Scioglimento del Consiglio Compito di Stato

Con il giuramento del Capo dell'Ordine il Consiglio Compito di Stato è sciolto.

Articolo 195

Convocazione straordinaria del Capitolo Generale

Al Consiglio Compìto di Stato può seguire un Capitolo Generale Ordinario, qualora il Gran Maestro o il Luogotenente eletto lo ritenga opportuno.

La convocazione di tale Capitolo avviene con il termine ridotto di sessanta giorni e invio dell'ordine del giorno.

CAPITOLO XII

VOTAZIONI

Articolo 196

Schede e scrutinio dei voti

- Parag. 1 - Le elezioni dei membri del Capitolo Generale, o del Consiglio Compìto di Stato, o dei Priori e Reggenti, nonché dei Presidenti delle Associazioni, avvengono tramite scrutinio segreto, con schede che dovranno essere distrutte immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.
- Parag. 2 - Per tutte le operazioni di elezione o votazione, la maggioranza richiesta dovrà essere calcolata sulla base del numero dei presenti con diritto di voto per la relativa operazione di elezione o votazione.
- Parag. 3 - Le schede bianche o nulle, così come le astensioni, sono conteggiate. Pertanto se è richiesta una maggioranza per una elezione, per l'approvazione di una proposta o per una delibera il candidato si riterrà eletto e la proposta o delibera approvata soltanto se il numero di voti favorevoli supera quello dei voti contrari, includendo in questi le schede bianche o nulle nonché le astensioni.
- Parag. 4 - In caso di parità di voti, l'assemblea passa ad una ulteriore votazione; in caso di nuova parità, la

proposta o delibera si intende respinta, mentre se si tratta di elezione la votazione può essere ripetuta fino ad esito positivo.

- Parag. 5 - I membri di un Priorato, Sottopriorato o Associazione che non risiedono nel rispettivo territorio possono partecipare alle votazioni, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

CAPITOLO XIII

LA CONSULTA GIURIDICA

Articolo 197

Sede, compiti e riunioni

- Parag. 1 - La Consulta Giuridica si riunisce presso la sede dell'Ordine.
- Parag. 2 - Per le questioni e i problemi giuridici di particolare importanza il Gran Maestro, sentito il Sovrano Consiglio, richiede il parere della Consulta Giuridica, la quale riferisce per iscritto.
- Parag. 3 - Per la validità della riunione è richiesta la presenza del Presidente o del Vice presidente e di almeno tre membri.
- Parag. 4 - L'attività della Consulta Giuridica è disciplinata da apposito regolamento, approvato dal Gran Maestro, previo parere del Sovrano Consiglio.

Articolo 198

Procedura della seduta

- Parag. 1 - Sugli argomenti da esaminare riferisce un relatore precedentemente nominato dal Presidente. Dopo la discussione collegiale, la Consulta decide a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il Presidente comunica il parere al Gran Maestro.

- Parag. 2 - È in facoltà del Presidente invitare alle riunioni l'Avvocato di Stato, perché esprima parere con valore consultivo a proposito delle questioni in esame.
- Parag. 3 - Di ogni riunione è redatto processo verbale che, firmato dal Presidente e dal segretario, è trascritto in apposito registro.

CAPITOLO XIV

GIUSTIZIA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Articolo 199

Composizione e sede dei Tribunali Magistrali

- Parag. 1 - I Tribunali Magistrali sono di prima istanza e di appello e sono composti dal Presidente e da due giudici.
- Parag. 2 - I Tribunali si riuniscono presso la sede dell'Ordine.
- Parag. 3 - La cancelleria dei Tribunali è retta da un cancelliere.

Articolo 200

Incompatibilità di uno stesso giudice in diverse istanze

Il giudice che ha esaminato una causa in un grado del giudizio non può pronunciarsi sulla stessa in altro grado.

Articolo 201

Giudici supplenti

In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal giudice più anziano. Se, in caso di impedimento del Presidente o di uno o più giudici, non è possibile costituire il collegio, il Presidente del Tribunale di appello provvede ad integrare il collegio per quel singolo giudizio con giudici supplenti.

Articolo 202

Giuramento

Prima di assumere le funzioni, i giudici e il cancelliere dei Tribunali prestano giuramento dinanzi al Gran Maestro, secondo la seguente formula: “Giuro di adempiere con fedeltà e diligenza i doveri della mia carica e di osservare il segreto d’ufficio.”

Art. 203

Limiti di età

Il limite di età per i giudici è di settantacinque anni compiuti. Con decreto consiliare possono essere dispensati dal servizio, in qualunque momento, coloro che, per constatata inabilità, non siano in grado di adempierlo.

CAPITOLO XV

COMPETENZA DEI TRIBUNALI MAGISTRALI

Art . 204

Materie di competenza dei Tribunali Magistrali

Parag. 1 - I Tribunali Magistrali sono competenti a decidere:

- a) sulle impugnative dei provvedimenti circa le prove dei requisiti necessari per gli aspiranti ai vari ceti dell’Ordine;
- b) sulle impugnative proposte avverso i decreti consiliari in materia di investitura nella titolarità delle Commende di giuspatronato;
- c) sulle controversie relative all’amministrazione delle Commende di giuspatronato e delle fondazioni;
- d) sulle controversie di lavoro, su istanza dei dipendenti dell’Ordine o degli enti pubblici melitensi;

- e) sulle vertenze fra i membri dell'Ordine in quanto tali nonché, su richiesta scritta delle parti, sulle controversie di natura patrimoniale relative a diritti disponibili, sempre tra appartenenti all'Ordine;
- f) sulle controversie tra l'Ordine e gli enti pubblici melitensi e su quelle tra gli enti medesimi.
- Parag. 2 - Il Tribunale Magistrale di prima istanza, su concorde richiesta scritta delle parti, anche se non appartenenti all'Ordine, può assumere le funzioni di collegio arbitrale per decidere, secondo diritto o equità, controversie di natura patrimoniale relative a diritti disponibili. La funzione del Tribunale sarà gratuita, salvo il rimborso delle spese vive per l'espletamento della funzione stessa. Il lodo arbitrale è impugnabile davanti al Tribunale Magistrale d'appello, per i motivi di cui agli artt. 716 e seguenti del Codice di procedura civile dello Stato della Città del Vaticano, in quanto applicabili.
- Parag. 3 - I Tribunali Magistrali, su concorde richiesta scritta di Stati o enti di diritto internazionale, possono assumere le funzioni di arbitro in controversie internazionali.

CAPITOLO XVI

L'ORDINAMENTO PROCESSUALE

Articolo 205

Procedura dei giudizi

Salvo quanto stabilito negli articoli precedenti, la procedura innanzi i Tribunali Magistrali è disciplinata dalle norme del Codice di procedura civile dello Stato della Città del Vaticano.

CAPITOLO XVII
LA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE
DELL'ORDINE INNANZI LE GIURISDIZIONI DEGLI
STATI

Articolo 206

Rappresentanti processuali dell'Ordine

- Parag. 1 - Innanzi a qualsiasi giurisdizione di Stati la legittimazione, sia attiva che passiva, spetta:
- a) per l'Ordine al Gran Cancelliere;
 - b) per i Gran Priorati, Priorati e Sottopriorati, nonché per le Commende di giuspatronato, ai titolari degli enti medesimi;
 - c) per le Associazioni e per gli altri enti melitensi, all'organo indicato dagli statuti o dai regolamenti.
- Parag. 2 - Nei casi di cui alle lettere b) e c) del parag. 1, la rappresentanza processuale spetta, disgiuntamente, anche al Gran Cancelliere.

CAPITOLO XVIII
L' AVVOCATURA DI STATO

Articolo 207

Avvocati dell'Ordine

L'assistenza legale è esplicita dall'Avvocatura di Stato, che è costituita da liberi professionisti di chiara fama, esperti nel diritto e cultori delle tradizioni e delle consuetudini dell'Ordine.

Articolo 208

Composizione dell'Avvocatura

L'Avvocatura di Stato è composta dall'Avvocato di Stato e da due sostituti nominati per un triennio rinnovabile dal Gran Maestro col Sovrano Consiglio.

Articolo 209

Assistenza dell'Avvocatura

Gli organi dell'Ordine devono richiedere il parere e l'assistenza dell'Avvocatura di Stato ogniqualvolta è ritenuto necessario e, in particolare, per i casi che presentino complesse questioni giuridiche.

CAPITOLO XIX

GLI AVVOCATI DIFENSORI

Articolo 210

Ammissione degli avvocati difensori

Alla difesa delle parti, possono essere ammessi gli avvocati che abbiano i requisiti di cui all'Articolo 125, parag. 3.

Articolo 211

Esclusione e sospensione degli avvocati difensori

Il Presidente del Tribunale di appello può escludere o sospendere gli avvocati che, a suo giudizio, siano incorsi in gravi mancanze d'indole morale o giuridica.

CAPITOLO XX

I BENI DELL'ORDINE

Articolo 212

Classificazione dei beni

Sono beni dell'Ordine anche quelli intestati ai Priorati, Sottopriorati e ogni altro ente melitense dotato di personalità giuridica.

Articolo 213

Contributo delle istituzioni melitensi

Il Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio, determina il contributo dei Priorati.

Articolo 214

Amministrazione straordinaria

- Parag. 1 - Nessuna nuova o maggiore spesa può essere deliberata, senza prima avere reperito la corrispondente entrata o stabilito i mezzi per farvi fronte.
- Parag. 2 - Per gli atti di straordinaria amministrazione deve essere richiesto il parere della Camera dei Conti.

Articolo 215

Pagamento delle quote

- Parag. 1 - I Priorati e le Associazioni rispondono per il pagamento delle quote annuali dei loro membri, in base all'art. 9, paragrafo 4 della Carta Costituzionale e art. 183 del Codice.
- Parag. 2 - L'Associazione che non avrà soddisfatto il suo debito verso il Gran Magistero entro il quindici marzo dell'anno successivo non potrà proporre ricezione di membri o conferimento di decorazioni melitensi, né potrà essere rappresentata nelle riunioni del Capitolo Generale e del Consiglio Compito di Stato, finché non avrà regolarizzato la sua posizione.

CAPITOLO XXI
LA CAMERA DEI CONTI

Articolo 216

Compiti

La Camera dei Conti:

- a) esercita il controllo preventivo della gestione e l'ispezione dei conti;
- b) vigila sulle entrate e sulle spese;
- c) procede all'esame dei bilanci;
- d) effettua ispezioni amministrative;
- e) verifica periodicamente la contabilità e la consistenza della tesoreria;
- f) sorveglia per la migliore gestione del patrimonio dell'Ordine, delle Commende di giuspatronato e degli enti melitensi;
- g) esprime, su propria iniziativa, ed anche su richiesta, pareri su ogni questione di carattere economico;
- h) può richiedere al Gran Magistero, di volta in volta, persone di fiducia qualificate per le indagini che dovessero rendersi necessarie.

Articolo 217

Riunioni e rimborsi

- Parag. 1 - La Camera dei Conti si riunisce in via ordinaria due volte all'anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario. In via straordinaria si riunisce su richiesta del Gran Maestro o del Ricevitore del Comun Tesoro.
- Parag. 2 - Ai membri della Camera dei Conti è corrisposto il rimborso delle spese.

Articolo 218

Verbale delle riunioni

Il verbale delle riunioni della Camera dei Conti, approvato dai suoi membri e sottoscritto dal Presidente, è inviato in copia al Gran Maestro e al Ricevitore del Comun Tesoro.

Articolo 219

Relazione del Presidente al Capitolo Generale

Il Presidente presenta al Capitolo Generale un rapporto sull'attività svolta dalla Camera dei Conti. In tale rapporto dovrà essere compreso un rendiconto specifico sull'impiego delle quote annuali dei membri dell'Ordine.

TITOLO IV
L'ORGANIZZAZIONE DELL'ORDINE

CAPITOLO I
LE PERSONE GIURIDICHE

Articolo 220

Personalità giuridica degli enti melitensi

- Parag. 1 - I Priorati, i Sottopriorati e le Associazioni hanno personalità giuridica, in quanto compresi nell'ordinamento giuridico melitense.
- Parag. 2 - Ad altri enti, quali fondazioni o Commende, la personalità giuridica è conferita dal Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio. Se detti enti si trovano in territori di Priorati o Associazioni, devono essere gestiti da questi, oppure dal Gran Magistero stesso.

Articolo 221

Acquisto della personalità giuridica di diritto nazionale

Previa autorizzazione del Gran Maestro, gli enti pubblici melitensi possono acquistare personalità giuridica nella Nazione dove sono destinati ad operare in base allo statuto.

CAPITOLO II

I GRAN PRIORATI E PRIORATI

Articolo 222

Erezione dei Gran Priorati e Priorati

- Parag. 1 - Il Gran Maestro, udito il parere degli enti melitensi esistenti nella regione, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio e beneplacito della Santa Sede, procede alla erezione canonica di un Priorato, delimitandone la circoscrizione territoriale.
- Parag. 2 - Per costituire un Priorato sono necessari almeno cinque Cavalieri Professi. Essi debbono avere domicilio canonico nella circoscrizione dell'erigendo Priorato.

Articolo 223

Approvazione dello statuto dei Priorati

Il Priorato ha un proprio statuto, approvato dal Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio.

Articolo 224

Nomina del primo Priore e dei membri del Capitolo

Il Gran Maestro nomina il primo Priore e i membri del Capitolo.

Articolo 225

Doveri del Priore

Il Priore deve, col suo esempio, stimolare la pratica delle virtù religiose e la fedeltà agli impegni propri dell'Ordine. Inoltre deve:

- a) far conoscere i decreti della Santa Sede e del Gran Maestro e curarne l'osservanza;
- b) almeno ogni tre anni visitare personalmente, o per mezzo di un delegato, le istituzioni dipendenti dal Priorato;

- c) promuovere le vocazioni, favorire le opere dell'Ordine e vigilare sul buon andamento del Priorato.

Articolo 226

Convegno ed esercizi spirituali annuali del Priorato

- Parag. 1 - Il Priore, almeno quattro volte l'anno, o una se nel territorio esiste una Associazione, convoca il Capitolo per un convegno spirituale e per trattare gli affari più importanti.
- Parag. 2 - Ogni anno, in ciascun Priorato, si deve tenere un corso di esercizi spirituali di almeno cinque giorni interi, per tutti i membri. Il Priore ne stabilisce la data e il luogo.
- Parag. 3 - Ove non esista una Associazione, almeno una volta all'anno è convocata un'assemblea generale, la quale riunisce tutti i membri in base allo statuto priorale.

Articolo 227

Relazione amministrativa dei Priorati

Il Priore o il Luogotenente, il Vicario o il Procuratore rendono conto ogni anno della loro amministrazione al Gran Maestro e al Sovrano Consiglio.

CAPITOLO III

I SOTTOPRIORATI

Articolo 228

Capitolo

Il Capitolo sottopriorale si riunisce, a norma del proprio statuto, per trattare gli affari più importanti; è suo compito l'elezione del Reggente e dei Consiglieri, in conformità di quanto è prescritto per i Priorati.

CAPITOLO IV

LE ASSOCIAZIONI NAZIONALI

Articolo 229

Scopo

Le Associazioni hanno come scopo l'attuazione pratica, sotto l'autorità del Gran Maestro e del Sovrano Consiglio, delle finalità dell'Ordine, di cui all'art. 2 della Carta Costituzionale.

Articolo 230

Appartenenza

- Parag. 1 - Delle Associazioni fanno parte di diritto tutti i membri dell'Ordine residenti nel territorio di competenza. A questa regola fanno eccezione i membri che, al loro arrivo nel territorio, già appartengono ad un Priorato o Associazione di un altro territorio.
- Parag. 2 - Chi, per giustificati motivi storici o etnici, intende chiedere l'ammissione ad un Priorato, Sottopriorato o Associazione, diverso da quello territorialmente competente, deve acquisire il previo Nulla Osta del proprio Superiore.

Articolo 231

Condizioni per la costituzione

- Parag. 1 - Per costituire una Associazione occorrono non meno di quindici membri.
- Parag. 2 - E' in facoltà del Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio, dividere o raggruppare le Associazioni ed i loro territori, quando ciò sia richiesto per il buon funzionamento delle attività melitensi.
L'erezione di una nuova Associazione nello stesso territorio può avvenire su richiesta di almeno

trenta membri e previo consenso della Associazione già esistente.

Parag. 3 - Spetta al Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio con la maggioranza dei due terzi dei Cavalieri Professi, erigere una Associazione nello stesso territorio in cui esiste un Priorato.

In questa eventualità, il Priorato mantiene uso e usufrutto di tutto il suo patrimonio, l'amministrazione del quale viene, però, curata dal Gran Magistero.

CAPITOLO V

LE DELEGAZIONI

Articolo 232

Istituzione

Per procedere all'istituzione di una Delegazione è necessaria l'approvazione del regolamento ad opera del Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio. In casi eccezionali, possono esistere Delegazioni di una Associazione nel territorio di un'altra, previo consenso dell'Associazione già esistente in quel territorio.

CAPITOLO VI

LE CHIESE DELL'ORDINE

Articolo 233

Chiese ed oratori

I Superiori devono curare che ogni organizzazione dell'Ordine abbia una o più Chiese o oratori dove i membri possano riunirsi per gli esercizi di pietà, conformemente ai propri statuti.

Articolo 234

Cappellani delle Chiese e degli oratori

- Parag. 1 - Ad ogni Chiesa o oratorio è preposto un Cappellano, che ne ha cura e vi esercita le funzioni religiose.
- Parag. 2 - La nomina dei Cappellani è deliberata su proposta del Prelato dell'Ordine, a norma del Diritto Canonico.

Articolo 235

Visita canonica delle Chiese e degli oratori

Spetta al Cardinale Patrono la visita canonica delle Chiese e degli oratori, a norma del Codice di Diritto Canonico, da effettuare personalmente, o per mezzo del Prelato o di altro ecclesiastico.

CAPITOLO VII

LE OPERE DELL'ORDINE

Articolo 236

“Obsequium pauperum”

- Parag. 1 - Alla ricerca di una risposta concreta all'amore di Cristo, i primi membri dell'Ordine hanno riconosciuto e servito il Signore nei pellegrini infermi in Terra Santa. Dalla misericordia divina per la miseria del mondo trae le sue origini l'“obsequium pauperum”, che impegna i membri dell'Ordine a servire Gesù Cristo, che è presente negli infermi.
- Parag. 2 - In relazione all'altra finalità dell'Ordine, la “tuitio fidei”, i membri dell'Ordine, riconoscendo in ogni singolo simile l'immagine di Dio, vengono particolarmente esortati ad impegnarsi in quelle situazioni dove la vita umana è minacciata nella sua essenza e nella sua dignità, donate da Dio.

- Parag. 3 - Di conseguenza l'Ordine rappresenta per i suoi membri la maniera concreta per osservare il supremo comandamento dell'amore per Dio e per il prossimo, per onorare Dio e santificare se stessi, nell'imitazione di Cristo ed in comunione con la Chiesa.
- Parag. 4 - Il carisma dell'"obsequium pauperum" porta i membri verso l'incontro con il Signore negli infermi, attraverso il servizio personale. Tutti i membri sono, perciò, invitati ad esercitare le opere di carità fisica e spirituale, personalmente e regolarmente.

Articolo 237

L'organizzazione dell'"obsequium pauperum"

- Parag. 1 - È di competenza esclusiva e obbligo delle Associazioni stabilire nella propria circoscrizione opere di assistenza caritativa e sociale, presso le quali i membri dei diversi ceti possano esercitare personalmente la missione per la quale si sono impegnati. Nei Paesi dove esistono Priorati, ma non vi sono Associazioni, il compito di queste viene svolto dai Priorati. Sentito il Sovrano Consiglio, il Gran Maestro può emanare disposizioni diverse, evitando, per quanto possibile, duplicità di competenze per la stessa circoscrizione.
Nei Paesi dove già esistono opere caritative e sociali al di fuori delle Associazioni, esse opereranno nel rispetto del regolamento di responsabilità esistente, curando di determinare una stretta coordinazione con l'Ospedaliere della rispettiva Associazione.
- Parag. 2 - Gli Ospedalieri delle Associazioni, o dei Priorati, là dove non esistano Associazioni, sono responsabili per le opere di soccorso. Gli Ospedalieri svolgono il loro incarico in sintonia con i Presidenti o Priori, e con i Consiglieri.

- Parag. 3 - Sia le attività assistenziali al di fuori di una circoscrizione, sia quelle risultanti da accordi tra enti melitensi, dovranno essere assunte d'intesa con il Grand'Ospedaliere incaricato del coordinamento, ai sensi dell'art. 155.
- Parag. 4 - I titolari delle opere dell'Ordine devono inviare ogni anno un rapporto al Gran Magistero sullo stato delle opere stesse.
- Parag. 5 - Il Gran Magistero pone in essere opere soltanto in casi eccezionali.

Articolo 238

Collaborazione internazionale

- Parag. 1 - Considerati i compiti internazionali dell'Ordine, ed al fine di favorire la promozione di singole opere, la collaborazione internazionale delle Associazioni dell'Ordine riveste significato particolare. Tutti gli enti dell'Ordine, nei limiti delle possibilità, sono tenuti a collaborare.
- Parag. 2 - Il Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio, può istituire persone giuridiche melitensi per la cura e la promozione di attività internazionali.

Articolo 239

Suborganizzazioni delle Associazioni o dei Priorati per la realizzazione di opere dell'Ordine.

- Parag. 1 - Suborganizzazioni delle Associazioni o dei Priorati sono: fondazioni, servizi di assistenza, opere dell'Ordine giuridicamente indipendenti, ed organizzazioni similari, istituite per la realizzazione delle opere dell'Ordine.
- Parag. 2 - Tali suborganizzazioni potranno essere costituite dalle Associazioni o dai Priorati, con l'osservanza dei seguenti requisiti minimi relativamente agli statuti:

- a) gli statuti di una suborganizzazione non possono entrare in vigore prima della loro approvazione da parte del competente ente dell'Ordine. Lo stesso vale per eventuali modifiche agli statuti;
- b) la suborganizzazione dovrà rendere conto della propria attività al competente ente dell'Ordine;
- c) il Presidente (o preposto) di una suborganizzazione non potrà assumere la propria carica senza l'approvazione del competente ente dell'Ordine. E' richiesto che sia un membro dell'Ordine;
- d) la suborganizzazione potrà utilizzare le insegne dell'Ordine, o il nome dell'Ordine, o fare riferimento all'Ordine, soltanto previa autorizzazione dell'ente competente dell'Ordine. Tale diritto potrà anche essere revocato dall'ente dell'Ordine.
Qualora, in base alle leggi nazionali, non fosse possibile codificare completamente negli statuti i requisiti minimi, la loro realizzazione di fatto dovrà essere assicurata tramite altre misure adatte alla circostanza.

Parag. 3 - Gli statuti e le modifiche proposte dovranno essere consegnati al Gran Magistero, per sua opportuna conoscenza, prima di entrare in vigore.

Parag. 4 - Le istituzioni ed attività per le quali le Associazioni o Priorati o suborganizzazioni dell'Ordine forniscono soltanto assistenza, ma non gestiscono direttamente o non fanno parte del loro patrimonio, non potranno portare l'insegna ed il nome dell'Ordine, salvo con l'espressa indicazione che tale istituzione o attività viene soltanto sostenuta dall'Ordine, senza assunzione di alcuna responsabilità.

CAPITOLO VIII

COMUNICAZIONE

Articolo 240

Il Consiglio delle Comunicazioni

- Parag. 1 - Il Consiglio delle Comunicazioni sovrintende le attività di comunicazione interna ed esterna dell'Ordine ed assiste il Gran Cancelliere ed il Segretario per le Comunicazioni nello sviluppo e nella realizzazione di efficienti programmi di comunicazione.
- Parag. 2 - Il Consiglio delle Comunicazioni è composto dal Presidente e da sei Consiglieri, scelti fra i membri dell'Ordine, competenti nei settori della comunicazione, dell'amministrazione, delle relazioni pubbliche e dei mass media.
I membri del Consiglio sono nominati con decreto del Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio, per un periodo di due anni rinnovabile, ed in modo da assicurare un'adeguata rappresentanza geografica.

Articolo 241

Doveri e riunioni del Consiglio delle Comunicazioni

- Parag. 1 - Il Consiglio delle Comunicazioni consiglia il Gran Magistero su questioni di flusso d'informazione, rapporti con i mass media, relazioni pubbliche, emblemi e logo, come anche sull'organizzazione del Segretariato per le Comunicazioni, inclusi i costi ed i bilanci preventivi, il personale addetto ed attrezzature.
- Parag. 2 - Ogni anno presenta una relazione al Gran Maestro e al Sovrano Consiglio e, quando convocato, al Presidente del Capitolo Generale. Una speciale relazione sulle attività sarà pure presentata dal Presidente al Capitolo Generale.

Parag. 3 - Il Consiglio delle Comunicazioni si riunisce almeno due volte all'anno oppure quando il Presidente o il Gran Cancelliere lo ritenga necessario.
Ai membri è corrisposto il rimborso delle spese.

CAPITOLO IX

EMBLEMA

Articolo 242

L'emblema per le opere dell'Ordine

L'emblema per le attività ospedaliere degli enti melitensi è costituito dalla croce bianca a otto punte su scudo rosso, conformemente alla raffigurazione contenuta nel regolamento speciale.

Firmato:

Carlo Marullo di Condojanni
Gran Cancelliere

Firmato:

Fra' Andrew Bertie

ATTI DEL GRAN MAGISTERO

Decreto Consiliare N.17647 del 4 Dicembre 1997

Norme transitorie per l'applicazione della Carta Costituzionale e del Codice

Vista la nuova disciplina introdotta dalla Carta Costituzionale e dal Codice approvati dal Capitolo Generale Straordinario nella seduta del 30 Aprile 1997;

Considerato che talune disposizioni presuppongono, per la loro applicazione, una delibera del Capitolo Generale, in punto di elezione delle cariche;

Considerato altresì che lo stesso Capitolo Generale Straordinario nulla ha disposto al riguardo, dovendosi così intendere che competente a deliberare è il Capitolo Generale Ordinario previsto per l'anno 1999;

Udita la relazione di S.E. il Gran Cancelliere;

NOI

FRA' ANDREW BERTIE

PRINCIPE E GRAN MAESTRO

CON L'ASSISTENZA DEL SOVRANO CONSIGLIO

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

Articolo 1

La Carta Costituzionale e il Codice riformati entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale ad eccezione degli Artt. 20, paragrafo 2, 21, 22 lettera l), della Carta Costituzionale e 170-174 del Codice, che entreranno in vigore una volta che il prossimo Capitolo Generale ordinario del 1999 avrà proceduto alla elezione, rispettivamente, dei due ulteriori Consiglieri del Sovrano Consiglio e dei membri del Consiglio del Governo.

Articolo 2

Il prossimo Capitolo Generale Ordinario sarà convocato dal Gran Maestro con il Sovrano Consiglio nella sua composizione attuale, applicandosi l'art. 22 della Carta Costituzionale riformata per quanto riguarda i Cavalieri che ne faranno parte, con eccezione della lettera l).

Articolo 3

A partire dall'entrata in vigore della Carta Costituzionale e del Codice riformati, gli attuali Cavalieri di Obbedienza assumeranno la denominazione di Cavalieri di Onore e Devozione in Obbedienza e di Cavalieri di Grazia e Devozione in Obbedienza, a seconda del ceto di provenienza, mentre i Donati di Giustizia assumeranno la denominazione di Cavalieri di Grazia Magistrale in Obbedienza.

Con norme regolamentari saranno indicati i simboli che identificano i diversi ceti dei Cavalieri ai sensi dell'Art. 8 della Carta Costituzionale riformata.

Articolo 4

La Cancelleria è incaricata dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale unitamente alla Carta Costituzionale e al Codice riformati.

Firmato:

Carlo Marullo di Condojanni
Gran Cancelliere

Firmato:

Fra' Andrew Bertie

Finito di stampare maggio 2007

Tipografia Mariti - Roma